

Dipartimento di Impresa e Management

Contabilità e Bilancio

**“Il bilancio degli Intermediari Finanziari: storia ed
evoluzione della disciplina contabile.”**

Candidato:

Santo Oliveti

Matricola: 210561

Relatore:

Prof. Salvatore Sarcone

Anno Accademico
2018/2019

*Ai miei genitori,
a mia sorella,
a mio fratello.*

Indice

<i>Introduzione al lavoro di tesi.</i>	5
<i>CAPITOLO 1: Dal Codice di commercio ai giorni nostri.</i>	6
1.1 Premessa	6
1.2 Origini e diffusione della disciplina	6
1.3 L'avvento dei principi contabili internazionali	11
1.4 Il recepimento dei principi IASB	12
1.5 La Circolare 262 del 2005	16
1.6 Il Provvedimento di Banca d'Italia del 2006	22
<i>CAPITOLO 2: La struttura del bilancio</i>	25
2.1 La parte A della Nota integrativa	25
2.1.1 <i>La sotto-parte A.1</i>	25
2.1.2 <i>La sotto-parte A.2</i>	28
2.1.3 <i>La sotto-parte A.3</i>	33
2.1.4 <i>La sotto-parte A.4</i>	34
2.1.5 <i>La sotto-parte A.5</i>	34

2.2 Lo Stato Patrimoniale	35
2.2.1 <i>Il prospetto nella Circolare 262 del 2005.....</i>	35
2.2.2 <i>Il prospetto nel Provvedimento del 2006.</i>	40
2.3 Il Conto Economico Tradizionale e Complessivo.	41
2.3.1 <i>Lo schema nella Circolare 262.</i>	41
2.3.2 <i>Lo schema nel Provvedimento del 2006.</i>	44
2.3.3 <i>Il Conto Economico Complessivo.</i>	45
2.4 Il Rendiconto Finanziario.....	47
2.5 Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto	48
<i>CAPITOLO 3: First Time Adoption.....</i>	50
3.2 Il caso UniCredit	52
<i>Conclusion.....</i>	61
<i>Bibliografia.</i>	62
<i>Sitografia.....</i>	63

Introduzione al lavoro di tesi.

Il seguente elaborato mira ad approfondire il tema della disciplina di bilancio specifica per gli enti creditizi e finanziari, la quale è stata oggetto di numerose trasformazioni nel corso del tempo.

La trattazione toccherà tutti i punti salienti che hanno caratterizzato l'evoluzione della normativa, causata dalle continue nuove esigenze della contabilità, per restare in linea con la crescente importanza che questi istituti hanno assunto nel sistema economico.

In una prima parte si cercherà di evidenziare l'evoluzione storica della regolamentazione, partendo dal contenuto del Codice di commercio, fino ad arrivare ai nuovi principi internazionali.

Nel secondo capitolo si presenteranno gli schemi dettagliati delle varie componenti del bilancio degli enti creditizi e finanziari.

In terza istanza si svilupperà un approfondimento incentrato sul caso del Gruppo UniCredit e sulle modalità attraverso le quali sono stati recepiti ed adottati i nuovi parametri derivanti dal principio IFRS 9.

CAPITOLO 1: Dal Codice di commercio ai giorni nostri.

1.1 Premessa

Nel corso degli anni, il bilancio degli intermediari creditizi e finanziari ha conosciuto profonde trasformazioni, sia sul punto di vista formale che sostanziale. Le prime riguardano la struttura, la forma e il contenuto degli schemi e in aggiunta la presentazione della Nota Integrativa; le seconde sono, invece, relative alle regole che disciplinano la formazione dei valori, i principi di redazione e i criteri di valutazione delle singole poste.

Nell'ultimo secolo, vi è stata un'alternanza di cambiamenti marginali e radicali. Questi ultimi, in particolare, hanno interessato sia gli aspetti formali che sostanziali del bilancio.

La cosiddetta “rivoluzione”¹ formale si concretizzò in un Decreto del Ministro del tesoro che, a partire dal 1976, ha obbligato le aziende e gli istituti di credito a presentare lo schema di Conto Economico a contenuto minimo obbligatorio. La seconda “rivoluzione”, invece, è avvenuta per effetto dell'introduzione dei principi contabili internazionali “*International Accounting Standard Board*” (IASB).

1.2 Origini e diffusione della disciplina.

Come punto di partenza poniamo, nel nostro studio, la normativa contenuta nel Codice di commercio, ispirato del Codice napoleonico e rimasto in vigore nel nostro Paese fino al 1942. È da sottolineare che il “bisogno di rendicontazione” nacque molto tempo prima, esempio ne sono gli *inventari* delle ricchezze custodite nel tempio di Gerusalemme qualche secolo prima della nascita di Cristo.

¹ Tale espressione si trova in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi*, Egea, Milano.

Tornando al Codice di commercio, elemento particolare è il fatto che non erano presenti distinzioni concernenti la disciplina sul bilancio delle società di capitali di natura finanziaria e non finanziaria. Non si tenevano in debita considerazione, infatti, i tratti distintivi dovuti alla diversa natura di tali apparati.

Uno degli aspetti da prendere in esame riguardante questo corpus normativo è la funzione attribuita al bilancio prima del 1942, contenuta nell'articolo 176: <<*il bilancio deve dimostrare con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte*>>. Tale enunciato è da anticipare alla clausola generale del bilancio di cui all'art. 2423, costituita dalla chiarezza e dalla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del risultato economico dell'esercizio. Contemporaneamente al riguardo dato all'aspetto formale del bilancio attraverso la chiarezza, vi è dunque un interesse a quello che è l'aspetto sostanziale, rappresentato dalla veridicità e correttezza sul quale deve fare perno.

Inoltre, nell'art. 176, veniva richiesto di dare evidenza del: <<*capitale sociale realmente esistente e della somma dei versamenti effettuati in ritardo*>>. Con tale disposizione si riesce a comprendere la ragione per la quale il bilancio era composto esclusivamente dallo Stato Patrimoniale, attraverso il quale è possibile dare evidenza dell'ammontare, appunto, degli *utili realmente conseguiti o perdite sofferte* e, allo stesso tempo, della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale. Esso, però, nel modello preso in analisi, era a contenuto libero, pertanto sono evidenti i problemi scaturiti da tale approccio, ad esempio la comparabilità nel tempo.

Con l'entrata in vigore del Codice civile nel 1942 le norme del Codice di commercio sono state abrogate.

Nonostante si continuasse a mantenere delle regole comuni a tutte le società di capitali, si cominciò ad intravedere un primo passo verso il cambiamento.

La prima novità degna di nota è il rafforzamento della "funzione" attribuita al bilancio: non solo la dimostrazione degli utili conseguiti o delle perdite sofferte, ma è presente anche l'introduzione ai

concetti di chiarezza e precisione. Non di meno, l'obbligo di dare evidenza, all'interno del Conto dei profitti e delle perdite, degli utili conseguiti e delle perdite sofferte. Di conseguenza, in aggiunta allo Stato Patrimoniale, le aziende dovevano esibire un prospetto comprendente fattori positivi e negativi di reddito. Fu così che si ebbe la prima effettiva testimonianza dell'attuale Conto economico che, fino al 1974, veniva presentato "a risultati lordi".

Con l'emissione del Codice civile del 1942, il Legislatore aveva inoltre posto esplicitamente, in capo agli amministratori, l'obbligo di redazione di un documento narrativo: la Relazione degli amministratori. In quest'ultimo erano chiarite le dinamiche dei valori delle voci presenti all'interno dei prospetti, oltre che i relativi criteri di valutazione.

Nonostante miglioramenti sull'aspetto formale e sostanziale conseguenti l'entrata in vigore del Codice civile, le regole continuavano ad essere comuni e non era, inoltre, previsto alcun minimo obbligatorio per gli schemi.

Esso venne finalmente introdotto, per ciò che concerne il Conto dei profitti e delle perdite, nel 1974, con la Legge del 7 giugno n.216, facendo sì che fosse possibile una distinzione fra costi e ricavi monetari di natura certa, contro quelli non monetari, oggetto di stime e congetture.

Da sottolineare è il fatto che la disposizione in esame, in prima istanza, fu prevista esclusivamente per il Conto, quasi certamente a causa dell'importanza attribuita, negli anni '70, all'aspetto economico della gestione. Il volto patrimoniale ha iniziato ad acquisire un certo peso nel momento in cui ci si preoccupò di raggiungere la stabilità del sistema finanziario attraverso l'adeguatezza patrimoniale, in seguito al fallimento di alcune banche. A loro volta, gli aspetti finanziari sono diventati sempre più importanti con la propagazione del modello di banca universale, il quale ha orientato il suo *business model* verso l'erogazione di servizi finanziari collaterali.

Con la legge del 7 giugno 1974 si è avviato il processo che avrebbe reso autonoma la disciplina del bilancio degli intermediari creditizi e finanziari rispetto a quello delle società industriali e commerciali. Nella suddetta veniva delegato a Banca d'Italia e al Comitato interministeriale per il

credito e il risparmio l'incarico di emanare istruzioni e a deliberare in materia di forme tecniche dei bilanci delle aziende e degli istituti di credito.

Conseguentemente a questo mandato è seguito il Decreto del Ministro del tesoro del 19 Novembre 1975, il quale ha segnato il primo cambiamento radicale dell'informativa sul bilancio. A partire dal 1976, infatti, le aziende e gli istituti di credito dovevano presentare lo schema di Conto economico a contenuto minimo obbligatorio conformemente al modello previsto dal Decreto.

Nonostante un netto miglioramento derivante dalle nuove disposizioni in tema di bilancio, evidente era la lacuna riguardante l'assenza di uno schema rigido di riferimento per lo Stato Patrimoniale. Per un miglioramento a riguardo di ciò bisognerà aspettare il 1992 e il recepimento delle direttive comunitarie per uniformare il linguaggio contabile all'interno dei Paesi dell'allora Comunità Economica Europea, attraverso il Decreto legislativo 27 gennaio 1992. Quest'ultimo delineò uno schema rigido sia per il Conto economico che per lo Stato patrimoniale, le cui istruzioni vennero emanate da Banca d'Italia con la Circolare n.166 del 30 luglio 1992. Essa si articolava in 4 capitoli e 4 appendici: il primo contenente i principi generali e i destinatari della sua informativa; nel secondo si trovava la descrizione delle poste contenute nel bilancio individuale; il terzo dedicato alle poste del bilancio consolidato; nel quarto, infine, le regole relative ai documenti contabili delle succursali di enti creditizi di altri Paesi.

Focalizzandoci sugli schemi di bilancio individuale, lo Stato patrimoniale presenta 3 aspetti sui quali vale la pena porre particolarmente la nostra attenzione: la forma; l'articolazione delle voci componenti il contenuto analitico del prospetto; la presenza; "sotto la linea", dei cosiddetti conti d'ordine.

La prima componente si evidenzia con delle sezioni divise e contrapposte, sezione sinistra denominata "Attivo" e sezione destra denominata "Passivo".

Per ciò che concerne la seconda, le voci sono contraddistinte da numeri arabi e le sotto-voci da lettere minuscole dell'alfabeto. Si osserva, inoltre, la presenza di più voci di stessa natura, ma con riferimento a diverse controparti contrattuali. È da sottolineare la presentazione delle voci secondo

un criterio sottostante al grado di liquidità per l'attivo ed esigibilità per il passivo, entrambi in ordine decrescente. Sempre sotto il punto di vista della forma, un limite è il fatto che le voci non vengono aggregate in alcuna macro-classe.

In ultima istanza, si dà risalto all'aspetto riguardante i conti d'ordine, in cui vi è rappresentanza di tutti quei fatti di gestione che devono essere portati a conoscenza dei terzi, poiché potrebbero influenzare in futuro la misura del capitale, nonostante al momento della redazione non l'abbiano ancora fatto. L'operatività di derivati doveva essere rappresentata "sotto la linea", sebbene le istruzioni di Banca d'Italia del tempo ne prevedessero solamente la presentazione in Nota integrativa. Passando al Conto economico, le peculiarità su cui fare alcune riflessioni riguardano: la forma del prospetto; l'articolazione e la classificazione delle voci.

Soffermandoci sulla prima, la scelta di una forma scalare a scapito di quella a sezione divise e contrapposte sembra essere adeguata, per via della possibilità di individuare i risultati intermedi delle diverse aree produttive che generano costi e ricavi della banca. La forma proposta dalla Circolare, però, non sfrutta effettivamente tutti i potenziali benefici connessi ad essa; infatti, si leggono esclusivamente due risultati intermedi: l'utile o la perdita delle attività ordinarie e dell'area straordinaria. Chiunque volesse conoscere il margine d'interesse, ad esempio, non ha la possibilità di farlo direttamente dallo schema, ma deve far riferimento all'informativa contenuta in Nota integrativa oppure calcolandolo per somma algebrica fra voce 10 e voce 20 del Conto.

Spostandoci al secondo carattere da tenere in considerazione, si noti che tra le prime voci sono presenti costi e ricavi, oltre che interessi attivi e passivi; è evidente come nella "parte alta" vi erano quelle voci influenzanti in misura maggiore la formazione del risultato di periodo.

Riferendoci ancora all'articolazione e classificazione delle voci, è possibile evidenziare come tutti i ricavi e costi vengano classificati per natura (origine); tale scelta deriva dal fatto che la contabilità generale conduce fisiologicamente ad un prospetto come questo.

Gli enti creditizi e finanziari cominciarono ad intravedere una propria autonomia, in tema di principi di redazione del bilancio, soltanto nel 1992, con le direttive CEE 86/635 e 89/117. Tuttavia, non

emergevano significative differenze, pertanto la “rivoluzione” dell’informativa fra gli anni ’70 e il 1992 toccò in maniera netta l’aspetto formale del documento, quasi tralasciando quello sostanziale. Quest’ultimo diventerà protagonista nell’ambito della seconda “rivoluzione”, con l’introduzione delle regole internazionali emanate dallo IASB all’interno di IAS/IFRS. Si è trattato di un lento processo, la cui conclusione si rese necessaria con l’apertura alla concorrenza degli enti creditizi stranieri e la rapida evoluzione dei mercati finanziari, che resero i principi del Paese inadatti.

1.3 L’avvento dei principi contabili internazionali.

Con l’entrata in vigore dei principi contabili internazionali si realizza quello che è stato definito come secondo cambiamento radicale. Essa, coinvolgendo principi e criteri di valutazione delle singole poste, ha toccato l’aspetto sostanziale.

Uno dei dibattiti da analizzare a riguardo è lo stabilire se tali nuove regole abbiano portato ad una evoluzione o, piuttosto, ad una involuzione della qualità del *financial reporting*. Il dubbio nasce dal momento che i destinatari dello stesso corpus sono sia gli intermediari creditizi e finanziari che le società non finanziarie di maggiori dimensioni.

Il processo di introduzione dei principi IAS/IFRS prese piede con l’emanazione del Regolamento comunitario 1606, il cui articolo 4 sanciva che, a partire dall’esercizio 2005, tutte le società con titoli quotati sui mercati regolamentati dell’UE dovevano redigere il bilancio consolidato conformemente ai Principi contabili internazionali di matrice anglosassone. Agli Stati membri era concesso di estendere tale obbligo, oltre che lasciare la facoltà di adottarli anche a soggetti non vincolati dalla normativa. La volontaria applicazione è però preclusa alle imprese minori e alla nuova categoria di micro-imprese. L’Italia, nello specifico, ha recepito tale possibilità estendendo il dovere di adozione dei principi IAS/IFRS alla redazione del bilancio individuale di quelle realtà già obbligate a redigere il consolidato in forza dell’art.4 del Regolamento IAS nonché al bilancio individuale e consolidato degli intermediari creditizi e finanziari che non hanno emesso titoli su mercati regolamentati.

I principi contabili internazionali dello IASB, da un lato, sembrerebbero aver portato una “involuzione”, poiché la disciplina tornò ad essere condivisa da tutte le società, finanziarie e non. Da un altro punto di vista, le nuove regole risultano decisamente più aderenti alla complessa attività svolta dalle banche, perciò si potrebbe ragionevolmente asserire che questo abbia determinato, in realtà, una vera evoluzione. È stato il segno di un passaggio da un *framework* di regole orientate dal principio della prudenza ad uno in cui la prudenza risulta essere un atteggiamento mentale piuttosto che un carattere preponderante.

Caso particolare sono i principi IAS7 e IAS1, che disciplinano l’aspetto formale regolando struttura, forma e contenuto del Rendiconto finanziario e gli altri schemi/documenti narrativi del bilancio. Gli intermediari finanziari e creditizi italiani, però, non applicano tali standard, in quanto Banca d’Italia ha emanato nuove istruzioni per la predisposizione dei rendiconti annuali conformemente a quelle di stampo comunitario. Inoltre, sono stati conferiti a Banca d’Italia, Isvap e Consob la possibilità di emanare provvedimenti al fine di facilitare le rispettive società vigilate nell’applicazione dei nuovi principi.

È interessante come la qualità del bilancio degli intermediari creditizi e finanziari italiani sia rimasta particolarmente alta, nonostante le disposizioni di natura formale non vengano seguite direttamente; a motivazione di ciò vi sono una serie di limiti informativi attribuiti alle stesse regole contenute nei principi internazionali.

1.4 Il recepimento dei principi IASB.

Le istruzioni a cui gli intermediari di natura bancaria e quelli di natura non bancaria devono attenersi per la preparazione dei propri bilanci, in conformità ai principi contabili internazionali IASB, sono stati emanate da Banca d’Italia attraverso due atti, rispettivamente, la Circolare 262 del 2005 e il Provvedimento del 2006. L’aspetto formale è disciplinato in maniera completa e dettagliata, infatti, vi si possono trovare anche le singole tabelle della Nota integrativa da presentare nelle diverse parti

che la compongono; forma, struttura e contenuto analitico sono stati rigidamente previsti. Tale rigidità in senso formale, insieme a quella sostanziale, tutela i soggetti, interni ed esterni, che possono essere considerati come destinatari dell'informativa di bilancio, e, inoltre, va ad agevolare la comparabilità nel tempo e nello spazio. Possibili forme di cosiddetta *misrepresentation* possono derivare sia da manipolazioni riguardanti l'aspetto sostanziale del bilancio ("politiche di bilancio"), quanto da manipolazioni che riguardano l'aspetto formale ("*impression management*"). Le prime fanno leva sull'utilizzo dei criteri di valutazione per fini opportunistici; le seconde, sempre per fini opportunistici, fanno leva sulle scelte di reporting.

Incentrando il nostro studio sui due atti, risulta necessario chiarire: l'ambito di applicazione soggettivo dei due atti emanati dalla Banca d'Italia; le varie ragioni che hanno portato alla ristampa dei due documenti.

Il primo punto tratta di delucidare quali intermediari creditizi e finanziari devono applicarne le relative disposizioni. La Circolare del 2005 disciplina l'aspetto formale del bilancio delle banche e dei gruppi bancari; mentre è più variegato il mondo degli intermediari di natura non bancaria, a cui sono rivolte le istruzioni contenute nel Provvedimento del 2006. Esso è infatti rivolto ad una pluralità di enti in cui l'attività creditizia non viene svolta oppure non rappresenta il core business, ma è solo di supporto. Esempi rientranti in tal ultima cerchia sono le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le agenzie di prestito su pegno, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli istituti di pagamento (IDP), le altre società finanziarie iscritte all'albo tra cui i Confidi con volumi di attività pari o superiori a 150 milioni di euro.

In ragione della diversa attività svolta, il contenuto analitico degli schemi cambia da intermediario a intermediario; si tenga tuttavia presente che tale contenuto è cambiato anche nel corso del tempo. Il processo di aggiornamento, infatti, ha indotto la Banca d'Italia a ristampare sia la Circolare che il Provvedimento per renderle costantemente in linea con i tempi.

Cerchiamo, a questo punto, di evidenziare le ragioni per cui, fino ad ora, le istruzioni sono state oggetto di ben cinque ristampe.

Per ciò che concerne la Circolare, emanata il 22 dicembre 2005, la prima ristampa è del 18 novembre 2009 ed è stata necessaria per l'entrata in vigore delle revisioni apportate allo IAS1 e IFRS7. Mentre quella del primo ha determinato l'introduzione nel fascicolo di bilancio di un nuovo prospetto di Conto economico, quella del secondo ha introdotto l'obbligo di fornire, per gli strumenti finanziari valutati al *fair value*, la disclosure della cosiddetta gerarchia del *fair value*. Essa è molto utile agli investitori, in quanto questi possono facilmente discernere il grado di soggettività delle valutazioni che stanno dietro alla determinazione del *fair value* delle attività e passività finanziarie, soggettività che è minima nel *fair value* di primo livello e massima nel *fair value* di terzo livello.

La seconda ristampa, utile alle banche per la preparazione del bilancio dell'esercizio 2013, è del 21 gennaio 2014, principalmente dovuta all'entrata in vigore del nuovo principio contabile IFRS 13 "Fair value measurement" che diede una definizione unica di fair value, oltre che estendere l'obbligo di disclosure a tutte le attività e passività, finanziarie e non. Questa ristampa è dovuta anche all'entrata in vigore di una revisione al principio contabile IAS1 che ha avuto per oggetto la modalità di presentazione degli *other comprehensive income* (OCI) nel Prospetto della redditività complessiva.

La terza ristampa, del 22 dicembre 2014, è stata causata dall'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2014, della regolamentazione del terzo accordo sul capitale (Basilea 3) e, dal 4 novembre 2014, del meccanismo di vigilanza unico. Sono state quindi introdotte, tra le altre, le modifiche ad alcune tabelle di Nota integrativa per effetto dell'entrata in vigore dei principi IFRS10, IFRS11, IFRS12, sul bilancio consolidato, sugli accordi a controllo congiunto e sull'informativa da fornire sulle partecipazioni nel capitale di altre imprese, nonché degli emendamenti ai principi contabili IAS27 e IAS28, i quali hanno per oggetto il bilancio separato e le partecipazioni di collegamento e in *joint venture*.

Circa un anno dopo, il 15 dicembre 2015, è stata redatta una quarta ristampa in seguito ad un adeguamento dell'informativa di Nota integrativa sulla "qualità del credito" alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate, in linea con le nozioni di *non-performing exposures* e *forbearance*

exposure, stabilite dalla Commissione europea con il Regolamento 2015/227 su proposta dell'Autorità Bancaria Europea (EBA).

Ad una quinta ristampa si è provveduto nel 2017, il 22 dicembre, per quattro ragioni in particolare. La prima la si lega all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2018, dell'IFRS9 "*Financial instruments*" e dell'IFRS15 "*Revenue from Contracts with Customers*". Trattasi dei principi contabili sugli strumenti finanziari e sulla contabilizzazione dei ricavi connessi ai contratti stipulati con i consumatori che hanno sostituito lo IAS39 "*Financial instruments: recognition and measurement*", i principi contabili internazionali sulla contabilizzazione dei ricavi e i relativi documenti interpretativi. Seconda motivazione sembra essere stata la necessità di adeguare schemi e tabelle della Nota integrativa del bilancio degli intermediari creditizi al contenuto di quei principi contabili cambiati per effetto dell'IFRS9 e dell'IFRS15. Per terza motivazione si intende la volontà di allineare l'informativa del bilancio bancario alle segnalazioni di vigilanza armonizzate a livello europeo. Quarta, ed ultima, ragione da tenere in considerazione è stata il recepimento dei requisiti informativi previsti dal Principio 8 "Informativa" del documento EBA. Il documento va a recepire una novità importante introdotta dal principio contabile IFRS9, la quale concerne il passaggio da un modello di *impairment* per le attività finanziarie basato sul calcolo delle perdite *incurred* ad un modello il cui perno è il calcolo delle perdite *expected*.

Il Provvedimento di Banca d'Italia, emanato il 14 febbraio 2006, è stato anche soggetto di ristampe. La prima, del 13 marzo 2012, intrapresa a causa di una necessità di aggiornamento della normativa di bilancio, successiva ad alcune modifiche di principi contabili internazionali, sia per tener conto degli atti normativi di recepimento della Direttiva 2007/64/CE, concernente i servizi di pagamento nel mercato interno, e della Direttiva 2009/110/UE riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli IMEL.

La seconda ristampa è datata 22 gennaio 2014 ed ha aggiornato le istruzioni di Banca d'Italia tenendo conto dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile sul *fair value* (IFRS13) e della revisione dello IAS1.

La terza è del 23 dicembre 2014; le ragioni sono comuni a quelle della Circolare: l'entrata in vigore della regolamentazione del terzo accordo sul capitale (Basilea 3) e del meccanismo di vigilanza unico. Successivamente, vi è stata una quarta ristampa, il 15 dicembre 2015, giustificata anch'essa dall'adeguamento dell'informativa di Nota integrativa sulla "qualità del credito" alle nuove definizioni di attività finanziarie deteriorate, che sono in linea con le nozioni di *non-performing exposure* e *forbearance exposures*.

Infine, la quinta ristampa del dicembre 2017 si è resa necessaria per le stesse ragioni che hanno portato Banca d'Italia a ristampare la Circolare. La principale motivazione è costituita dall'entrata in vigore dell'IFRS9 "*Financial instruments*" e dell'IFRS15 "*Revenue from Contracts with Customers*".

1.5 La Circolare 262 del 2005.

La Circolare 262 del 2005 si compone di 4 capitoli e di 2 appendici. I capitoli sono di natura descrittiva, e intitolati rispettivamente: principi generali, il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, i documenti contabili delle succursali di banche di altri paesi. Le appendici, a loro volta, sono denominate: gli schemi del bilancio dell'impresa, gli schemi del bilancio consolidato; si trovano, per di più, le tabelle di Nota integrativa.

Il contenuto dei singoli capitoli.

Il primo capitolo ha per oggetto i principi generali di redazione del bilancio. All'interno di esso viene indicata la clausola generale del bilancio, la definizione degli utilizzatori del documento e le norme di ordine generale che fanno da guida agli amministratori. Si articola in ulteriori 5 sotto-paragrafi: i destinatari e l'oggetto delle disposizioni contenuti nelle istruzioni di Banca d'Italia, il contenuto del bilancio, la struttura e il contenuto degli schemi di bilancio, il collegamento tra le risultanze contabili e i bilanci, un glossario finale.

Nel primo sotto-paragrafo viene, dunque, individuato il campo di applicazione soggettivo e oggettivo. Soggettivo, ovvero, le banche italiane, le succursali italiane, le società finanziarie capogruppo dei

gruppi bancari. Oggettivo, invece, riguarda i cinque schemi di bilancio (Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto delle variazioni del patrimonio netto e il Rendiconto finanziario), le tabelle della Nota integrativa, oltre che la Relazione sulla gestione.

Nel secondo sotto-paragrafo viene regolato il contenuto del bilancio, ribadendo la clausola generale, ripresa dal Codice civile, secondo cui esso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio. Nel momento in cui le informazioni richieste risultassero insufficienti nel dare una rappresentazione veritiera e corretta, si ha l'obbligo di fornire informazioni complementari nella Nota integrativa. Nell'angolazione opposta, coerentemente, se una disposizione risultasse incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata, con indicazione, in Nota integrativa, delle motivazioni della deroga e quanto essa si riveli influente.

Concentrandoci su questo sotto-paragrafo, possiamo evidenziare qualche riflessione critica circa la compatibilità delle disposizioni con i principi dello IASB. Per ciò che concerne la clausola generale, nonostante nel *Conceptual Framework* dello IASB si dica che il bilancio debba fornire informazioni utili agli utilizzatori esterni, la Circolare sembrerebbe essere influenzata dalle disposizioni dell'ordinamento giuridico italiano, nella misura in cui fa riferimento alla chiarezza e alla rappresentazione veritiera e corretta. Secondo lo IASB, d'altro canto, una corretta applicazione dei principi contabili internazionali condurrebbe, in modo naturale, ad una rappresentazione di quel genere.

Un'ulteriore considerazione la si può fare spostandoci sulla deroga per casi eccezionali, si ritiene infatti che, in un sistema Paese in cui si è scelto di estendere a tutti gli intermediari, quotati e non quotati, l'adozione dei principi internazionali, le regole da richiamare in presenza di una disapplicazione non possono essere quelle nazionali, bensì quelle contenute negli standard europei (in questo caso nello IAS8).

Nel terzo sotto-paragrafo si trovano gli aspetti eminentemente formali del bilancio che riguardano, nello specifico, struttura e contenuto degli schemi. Sono costituiti da voci, contrassegnate da numeri

arabi; da sotto-voci, contrassegnate da lettere minuscole; e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e delle sott-voci). Agli amministratori non è permesso modificare né struttura né il contenuto analitico, tuttavia, il concetto di rigidità non lo si deve intendere in maniera assoluta. In tale sezione si legge infatti che è consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste. L’aggiunta in sé appare alquanto improbabile, rara, dal momento che i prospetti sono chiari nella struttura e nella forma ed esaustivi nel contenuto analitico.

Se, da una parte, è consentito aggiungere nuove voci, d’altra parte è anche permesso di raggruppare le sotto-voci esistenti, quando ricorra una delle due condizioni riportate qui: l’importo sia irrilevante; il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio, e in questo caso la Nota integrativa deve contenere distintamente ciò che è stato raggruppato.

All’interno del sotto-paragrafo del capitolo primo della Circolare 262 del 2005 si legge anche che, per ogni voce dello Stato patrimoniale, del Conto economico e del Prospetto della redditività complessiva, come pure degli altri schemi obbligatori, occorre mostrare l’ammontare dell’esercizio corrente e, accanto, quello dell’esercizio passato, al fine di garantire la comparabilità dei valori del bilancio nel corso del tempo. Qualora non fossero confrontabili, quelli pertinenti all’esercizio precedente devono essere adattati.

Analogamente a quanto previsto nella disciplina civilistica, le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati, salvo che ciò sia ammesso o espressamente richiesto dai principi contabili internazionali o da istruzioni di Banca d’Italia.

Infine, in questo sotto-paragrafo si legge che nello Stato patrimoniale, nel Conto economico e nel Prospetto della redditività complessiva non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizio di riferimento né per quello precedente. Nel Conto economico, in aggiunta, i ricavi vanno indicati senza segno, mentre i costi vanno indicati fra parentesi.

Nel quarto sotto-paragrafo si avvalorla la necessità di dover collegare tra le risultanze contabile e i bilanci, cioè quanto si legge nel libro giornale e nel libro mastro deve trovare corrispondenza all'interno del prospetto, e viceversa.

La quinta sezione è composta da un glossario inerente a tutti i termini tecnici, i quali trovano delle specifiche definizioni al fine di essere d'aiuto a tutti coloro che devono redigere o leggere il bilancio creditizio di un intermediario finanziario. Questa scelta rende, dunque, il documento fruibile ad una vasta gamma di utilizzatori, in maniera tale da non considerare alcuno dei soggetti interessati come “*primary user*” dell’informativa.

I capitoli 2 e 3 contengono una descrizione delle voci che costituiscono il contenuto analitico degli schemi del bilancio individuale e consolidato a cui fanno riferimento le tabelle di Nota integrativa.

È inoltre presente una digressione concernente la Relazione sulla gestione, il cui contenuto deve presentare la situazione dell’impresa, l’andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui si è operato; il documento viene redatto dagli amministratori.

Oltre a talune informazioni specifiche, la Circolare prevede che, in caso di operazioni straordinarie, venga provvisto un raffronto omogeneo tra i valori di bilancio riferiti all’esercizio in corso e a quello precedente, favorendo la comparabilità dei valori.

Capitolo molto breve risulta essere il quarto, formato da alcune disposizioni in materia di bilancio per le succursali italiane di banche costituite in altri Paesi europei.

Il contenuto delle appendici.

Le due appendici della Circolare 262, denominate “A” e “B”, contengono rispettivamente gli schemi e le tabelle della Nota integrativa del bilancio individuale di una banca e del bilancio consolidato di un gruppo bancario.

Le tabelle vengono raggruppate in 10 parti per categorie omogenee, contraddistinte da lettere dell’alfabeto maiuscolo.

La parte A, “Politiche contabili”, è prevalentemente descrittiva, con informazioni propedeutiche alla lettura e comprensione delle successive parti della Nota integrativa del bilancio consolidato degli intermediari creditizi.

Nella parte B, “Informazioni sullo Stato patrimoniale consolidato”, si trovano le tabelle riferite a ciascuna delle voci dello Stato patrimoniale. Le tabelle dell’attivo sono raggruppate in 13 sezioni, alle quali seguono le 14 del passivo. Questa parte si conclude con una sezione non numerata denominata “Altre informazioni”.

“Informazioni sul Conto economico consolidato” è la denominazione della parte C, formata dalle tabelle, riferite a ciascuna delle voci accolte, che sono raccolte a loro volta in 25 sezioni.

La parte D della Nota integrativa è inerente alla Reddittività consolidata complessiva; la prima versione della Circolare presentava in questa parte le tabelle relative all’informativa di settore a cui oggi è dedicata la parte L. In questo prospetto le società devono dare evidenza del risultato di esercizio tradizionalmente rappresentato nel Conto economico e gli altri componenti di reddito che, pur non partecipando alla formazione del risultato tradizionale, sono stati contabilizzati in contropartita di una riserva di patrimonio netto. I componenti dei primi sono ricavi e costi iscritti e dalla cui somma algebrica deriva il reddito d’esercizio. Con i secondi si fa riferimento a tutte quelle situazioni in cui vanno a determinarsi variazioni del patrimonio netto aziendale, le quali non risultano da costi e ricavi presentati nel Conto economico tradizionale.

Quello definito dallo IAS1 come “*comprehensive income*” si evince, appunto, dalla somma algebrica del reddito d’esercizio e dei singoli OCI (“*Other comprehensive income*”, altri componenti di reddito).

La parte E della Nota integrativa è dedicata a rischi e politiche di copertura, argomento particolarmente delicato. Per i primi, si deve preparare un’informativa sia di natura qualitativa che quantitativa sul rischio di credito, sui rischi di mercato, sul rischio di liquidità e sul rischio operativo. Nell’area dei secondi, formati da rischio di tasso, rischio di prezzo e rischio di cambio, è pervenuta un’ampia evidenza delle politiche di copertura dell’intermediario e del ricorso che la banca ha fatto

agli strumenti derivati e non derivati per la protezione dei rischi assunti. È evidente come questa parte risulti fondamentale nel fornire agli investitori gli elementi necessari per avere un quadro sufficientemente chiaro dei principali rischi a cui si fa fronte. Tuttavia, la parte E non è abbastanza per avere una sintesi sistematica di tutti i rischi. Esistono, in questo ambito, altri documenti indicativi che ne forniscono un quadro esaustivo, come il rendiconto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*), che viene predisposto al fine di consentire alle autorità di vigilanza di esprimere un giudizio sull'adeguatezza patrimoniale, o l'"Informativa resa al pubblico", prodotta in conformità alle regole di terzo pilastro degli accordi di Basilea.

L'informativa sul patrimonio della banca è il soggetto della parte F, la quale prima della quinta ristampa si componeva di quattro sezioni, successivamente ridotte a due. La prima composta da ulteriori informazioni di natura qualitativa e quantitativa sul patrimonio consolidato date dalla banca; nella seconda esse devono fornire aggiuntivi dati inerenti a fondi propri e coefficienti di vigilanza bancari.

La parte G dà l'informativa sulle operazioni di aggregazione², il cui principio contabile di riferimento è l'IFRS3 sulle "*business combination*" basato sull' "*acquisition method*".

Il tema della parte H sono le operazioni con parti correlate, con attenzione anche ai compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle singole transazioni con parti correlate.

Nella parte I della Nota integrativa si pone l'attenzione sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali.

La parte L della Nota integrativa fornisce l'informativa di settore richiesta dall'IFRS8, in cui viene messo in evidenza come le diverse attività e le diverse aree geografiche hanno preso parte alla composizione degli aggregati principali tanto economici quanto patrimoniali del prospetto di bilancio. È obbligatoria la compilazione di questa sezione per tutte le banche quotate e non quotate

² Su tale argomento si veda LIBERATORE G. – MUSAIO A. (2007). *La rilevazione delle operazioni di aggregazione tra imprese*, in Gruppo di studio e Attenzione dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (a cura di). *L'analisi degli effetti sul bilancio dell'introduzione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS (vol. II)*, Rirea, Roma.

nel bilancio consolidato; in quello individuale, dev'essere presentata dalle banche emittenti titoli diffusi.

1.6 Il Provvedimento di Banca d'Italia del 2006.

Il Provvedimento di Banca d'Italia del 2006 include 4 capitoli e 4 allegati. I primi rispettivamente denominati: "Principi generali"; "Il bilancio dell'impresa"; "Il bilancio consolidato"; "I documenti contabili delle succursali di banche di altri paesi".

Quello iniziale ha per oggetto le regole generali di redazione ed è pressoché simile al corrispondente della Circolare. Consta di 7 paragrafi concernenti i destinatari delle disposizioni, il contenuto del bilancio, gli schemi del bilancio, il collegamento tra contabilità e bilancio, gli schemi del rendiconto dei patrimoni destinati, il collegamento tra contabilità e rendiconto di cui al punto precedente, le definizioni.

Dal primo paragrafo si evince che i destinatari delle istruzioni presentate sono tutti gli intermediari di natura non bancaria. Nell'ambito del contenuto delle norme, mentre i capitoli da 1 a 4 del Provvedimento delineano le regole comuni a tutti i destinatari, ognuno dei quattro allegati detta le direttive specifiche.

Con il quinto paragrafo si dà il consenso alle società finanziarie che hanno costituito un patrimonio destinato per la prestazione di servizi di pagamento e/o l'emissione di moneta elettronica di aggiungere alle voci dei prospetti di bilancio dei "di cui" o delle sotto-voci per indicarne le componenti.

Nel paragrafo numero 6 è sottolineato come il sistema informativo aziendale debba consentire il raccordo tra risultanze contabili e conti del bilancio.

Secondo e terzo capitolo, il cui oggetto è il bilancio individuale e consolidato, esplicano una descrizione dei prospetti delle singole voci in essi indicate, oltre che il contenuto della Relazione sulla gestione.

Il capitolo 4 è formato da alcune disposizioni in materia di bilancio per le succursali italiane di intermediari costituiti in altri Paesi della Comunità europea.

Per ciò che concerne gli allegati, sono quattro e sono contraddistinti da lettere maiuscole dell'alfabeto. L'allegato A è composto dagli schemi del bilancio, individuale e consolidato, nonché le tabelle della Nota integrativa delle società finanziarie iscritte nell'albo unico, dalle SIM e dalle società capogruppo di gruppi di SIM. Gli schemi e le tabelle della Nota integrativa dei suddetti intermediari si trovano nell'allegato B (SGR) e in quello C (SIM e capogruppo). Nel D, infine, sono presenti gli schemi del rendiconto del patrimonio destinato costituito per la prestazione dei servizi di pagamento e/o l'emissione della moneta elettronica da parte degli IMEL e degli IDP ibridi finanziari e non.

Alcune istruzioni di compilazione delle singole parti che compongono la Nota integrativa sono, inoltre, presenti all'interno del Provvedimento. Si legge in esse che ogni parte della Nota è articolata in sezioni illustranti ogni aspetto della gestione aziendale di natura tanto qualitativa quanto quantitativa. Le prime sono formate da voci e tabelle le quali, se non presentano importi, non devono essere indicate. Si chiarisce in aggiunta che in questa parte del prospetto le imprese sono autorizzate a fornire altre indicazioni oltre a quelle previste, a patto che non si leda la chiarezza e immediatezza informativa.

Si vengono così a delineare le 4 parti in cui si divide la Nota integrativa di ogni intermediario di natura non bancaria:

- A. Politiche contabili;
- B. Informazioni sullo Stato patrimoniale consolidato;
- C. Informazioni sul Conto economico consolidato;
- D. Altre informazioni.

La parte A si divide a sua volta in quattro sotto-parti, ognuna ripartita ancora in sezioni.

La sotto-parte A.1 – Parte generale – si suddivide nelle 5 sezioni presenti anche nella Circolare 262: *Dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali* (sezione 1), *Principi generali di redazione* (sezione 2), *Eventi successivi alla data di riferimento del bilancio* (sezione 3), *Altri aspetti* (sezione 4), *Area e metodi di consolidamento* (sezione 5).

Nella sotto-parte A.2 è necessaria l'indicazione, per ciascuna voce degli schemi, i criteri di classificazione, valutazione, cancellazione e rilevazione delle componenti reddituali.

La A.3 contiene le prime tabelle di Nota integrativa.

La A.4 si articola in una parte qualitativa e in una quantitativa.

Nella A.5 vengono date informazioni su guadagni e perdite che si contabilizzano in sede di rilevazione iniziale di attività e/o passività negoziate a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.

Nella parte B troviamo le tabelle riferite a ciascuna voce accolta in attivo e passivo.

Nella C sono presenti tabelle concernenti le voci di Conto economico raccolte in sezioni numerate e intestate alle singole voci del prospetto di Conto economico tradizionale.

Infine, nella parte D si trovano altre informazioni in merito a specifiche attività attuate dall'ente, nonché tabelle relative al patrimonio e ai coefficienti di vigilanza da compilare per tutti gli intermediari, fatta eccezione per gli IMEL e gli IDP ibridi finanziari.

CAPITOLO 2: La struttura del bilancio.

2.1 La parte A della Nota integrativa.

2.1.1 La sotto-parte A.1

La parte “A” della Nota integrativa è dunque suddivisa in cinque sotto-parti, la prima delle quali, la “A.1” è a sua volta composta da 5 sezioni.

La prima di tali sezioni è prettamente descrittiva e viene spiegato che il bilancio viene redatto secondo i principi contabili internazionali dello IASB.

Nella seconda sezione si fa riferimento ai principi generali contenuti nel capitolo 1 della Circolare 262 del 2005, in cui vi è indicazione della clausola generale e delle principali regole e divieti.

In terza istanza si trova la sezione dedicata ad “Area e metodi di consolidamento”, profondamente modificata dall’entrata in vigore dei principi IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12 sul bilancio consolidato. Qui sono presenti le prime tabelle obbligatorie, che si alternano a parti di natura descrittiva, inerenti all’area di consolidamento cosiddetta contabile ed i criteri seguiti per la redazione del bilancio consolidato.

La prima, che si distingue dall’area di consolidamento “prudenziale”, è rappresentata dalle società i cui bilanci vengono aggregati in modo tale da formare il bilancio consolidato.

In quest’ambito è fondamentale accertare l’esistenza del controllo e l’individuazione delle società che fanno parte dell’area di consolidamento, la quale può mettersi in pratica in due modi, uno giuridico-formale e un altro economico-sostanziale.

Nel primo criterio di fondamentale importanza è l’individuazione di parametri numerici che consentano di discernere la presenza o meno del controllo. Quest’ultimo si individua tramite requisiti legati all’esistenza delle maggioranze assolute o relative (capitale sufficientemente polverizzato), che

fanno presumere l'esistenza del controllo, nonché la possibilità della presenza di esso a causa di clausole di natura contrattuale.

Per secondo criterio si intende quello economico-sostanziale, incentrato sulla presenza di circostanze di fatto e svincolato da soglie di ordine numerico, la cui verifica di effettiva esistenza è compito di chi sviluppa in concreto il bilancio consolidato. Basandoci sul principio contabile IFRS 10 "*Consolidated financial statement*", risulta possibile affermare che un investitore controlla un'altra entità nella misura in cui ha il potere su di essa, è esposto a rendimenti variabili sottostanti al suo coinvolgimento in essa, il suo potere si manifesta nella capacità di influire sui suddetti rendimenti. Grazie a questo fondamento si ha il vantaggio di poter far rientrare nel controllo contesti che, con una visione esclusivamente giuridico-formale, non si sarebbero potuti configurare come tali, un esempio delle cause di ciò è la diffusione di innovativi strumenti di capitale. Dunque, possiamo evidenziare una complementarità fra i due criteri, risultando il primo più oggettivo, mentre il secondo richiedente di un maggior grado di soggettività, delineando un allargamento del numero di società che rientrano nell'area di consolidamento. Tuttavia, focalizzandoci graficamente nella lettura dei bilanci dei principali gruppi bancari successivamente all'entrata in vigore dell'IFRS 10, affiora che non è stata determinata una significativa variazione, né sotto il punto di vista dell'area di consolidamento, né sulla quantità di patrimonio di vigilanza consolidato. A giustificazione di ciò, da una parte, c'è il fatto che nel nostro Paese non vi è ancora stata un'espansione di strumenti finanziari conferenti diritti di controllo, d'altra parte, molti concetti e contenuti delle norme precedenti sono correnti anche nel nuovo standard.

Il consolidamento integrale è il criterio per effettuare l'aggregazione dei bilanci, in specifico quando il controllo è definito dalla presenza di partecipazioni; solamente in presenza di attività di controllo congiunto, a fronte di accordi contrattuali particolari, si impiega il consolidamento proporzionale. Per quest'ultimo, il bilancio risulterà come l'aggregazione dei bilanci le cui poste sono considerate in funzione della percentuale prevista dall'accordo.

Chiariti i parametri, è importante presentare le tabelle della parte A della Nota integrativa, attraverso cui le banche danno evidenza dell'area di consolidamento "contabile".

All'interno della prima vengono specificate le denominazioni di tutte le società incluse nell'area di consolidamento, la loro sede operativa, la sede legale, uno dei 6 tipi di rapporto individuati nella legenda posta in fondo alla tabella, il rapporto di partecipazione e la disponibilità dei voti, anche quelli in forza di *warrant*, opzioni *call* su azioni, strumenti di debito convertibili in azioni che incrementano i diritti di voto dell'*investor* o riducono quelli degli altri.

Successivamente, si troveranno tabelle riferite a situazioni di controllo derivanti dal possesso di partecipazioni non totalitarie, in cui le interessenze dei terzi sono significative.

In una prima tabella si dà spazio alle percentuali di interessenza di terzi, alla disponibilità dei voti di terzi e ai dividendi pagati ai terzi. In una seconda viene data evidenza ai dati contabili più significativi inerenti alla tipologia di società presa in esame.

La quarta sezione esibisce l'interezza di quei fatti verificatisi tra la data di riferimento del bilancio e la data in cui il bilancio viene approvato, con distinzione tra quelli rilevanti e quelli che non comportano alcuna rettifica. In aggiunta, particolare rilievo va dato a tutti quei dati che potrebbero minare l'ipotesi di continuità aziendale.

La quinta sezione è evidentemente residuale, con riferimento a tutte quelle indicazioni non riportabili nelle precedenti porzioni della parte A.

2.1.2 La sotto-parte A.2

La sotto-parte A.2 è relativa alle principali voci di bilancio, articolata in 16 sezioni, 15 inerenti alle poste dello stato patrimoniale prese singolarmente, e una di carattere residuale. Ogni sezione è dedicata alla descrizione dei criteri applicati per la valutazione delle varie poste.

Le sezioni 1,2,3,4,11,12 e 13 delineano voci di natura finanziaria le cui regole valutative trovano spazio all'interno del principio contabile internazionale IFRS 9 "*Financial instruments*". In questo contenuto risulta utile mettere in evidenza con particolare attenzione il suo ambito di applicazione, le regole relative alla rilevazione iniziale, le modalità di classificazione e valutazione, le regole sull'*impairment test* e quelle sull'*hedge accounting*.

Il campo degli IFRS 9 comprende gli strumenti finanziari, fatta eccezione per alcune poste che trovano una specifica applicazione, nonostante rientrino nella definizione riportata nello IAS 32.

In tali esclusioni rientrano:

- le partecipazioni in società controllate, collegate e join venture, disciplinate da IFRS 10, IFRS 11, IAS 27, IAS 28;
- i diritti ed obblighi relativi a contratti di leasing, dello IAS 17;
- i diritti ed obblighi dei datori di lavoro nei piani dei benefici ai dipendenti dello IAS 19;
- gli strumenti finanziari rappresentativi di patrimonio netto emessi dall'entità, IAS 32;
- diritti ed obblighi derivanti da contratti assicurativi oggetto dell'IFRS 4;
- i contratti *forward* relativi ad acquisto o vendita di una società (IFRS 3);
- gli impieghi all'erogazione di finanziamenti diversi dalle fattispecie dell'IFRS 9. Si tratta di impieghi a erogare fondi valutati al *fair value* in contropartita del Conto economico per effetto dell'applicazione del *fair value option*, di impegni ad erogare fondi di copertura e di impegni ad erogare fondi ad un tasso inferiore se comparato a quello utilizzato per operazioni simili;
- strumenti, contratti e obbligazioni concernenti un pagamento basato su azioni proprie (IFRS 2);
- diritti al rimborso derivanti da spese rilevate come passività ai sensi dello IAS 37;
- diritti ed obblighi rientranti dell'ambito dei ricavi da contratti con clienti dell'IFRS 15.

Per ciò che è inerente alle regole di rilevazione iniziale, essa deve essere posta in essere nel momento in cui la società si assume il diritto a ricevere o l'obbligo a pagare in forza delle condizioni contrattuali dello strumento. In quel dato momento il criterio di valutazione da adottare è il *fair value*, comprensivo degli eventuali costi di transazione.

Spostandoci sulle modalità di classificazione e valutazione degli strumenti finanziari, risulta necessario distinguere quelli rappresentanti attività e quelli inerenti alle passività.

Per le attività, esse si classificano in base a due parametri: il *business model* relativo alla modalità di gestione delle attività e le caratteristiche contrattuali dei flussi di cassa delle stesse attività. L'analisi del modello di business deve avvenire in maniera generale sulle situazioni di normale operatività aziendale. Il secondo punto prevede una verifica dell'esistenza di pagamenti a date predeterminate della quota capitale e della quota interesse, necessari per la classificazione dell'attività in uno dei portafogli funzionali riportati dall'IFRS 9. Basandosi sui due parametri, si identificano tre categorie: attività finanziarie valutate al costo ammortizzato, valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, valutate al *fair value* con impatto a conto economico.

All'interno delle prime troviamo quegli impieghi non derivati posseduti con una prospettiva volta alla riscossione dei flussi di cassa contrattuali, a differenza delle seconde che sono invece possedute in un ambito "misto", caratterizzato dalla volontà sia di speculare che di riscuotere i flussi. È la terza, invece, una categoria residuale composta da quelle attività che non rientrano in alcuna delle prime due.

Per quanto riguarda le modalità di classificazione delle passività finanziarie, esse si valutano o al costo ammortizzato o al *fair value*. Il primo è il criterio "naturale", mentre il secondo è contemplato per specifiche voci tassativamente indicate nell'IFRS 9. Tuttavia, è possibile valutare al *fair value* anche passività non figuranti tra quelle elencate nel principio, attraverso l'attuazione di tale metodo in sede di *initial recognition*, per effetto di una opzione irrevocabile denominata *fair value option*.

Oltre a ciò, l'IFRS 9 regola il calcolo delle perdite e ripristini di valore, definito come *impairment test*. Si tratta di un'essenziale evoluzione delle norme riportate nello IAS 39, il quale prevedeva la

contabilizzazione esclusiva delle perdite *incurred*, permettendo ora di registrare anche quelle *expected*. Nel modello precedente la registrazione avveniva solo nel momento in cui si era in presenza di prove oggettive di diminuzione di valore, causate da uno o più eventi, con impatto sull'ammontare o sul *timing* dei flussi di cassa della stessa attività. Per una perdita *expected*, invece, non risulta necessario il verificarsi del cosiddetto “*trigger event*”, ma è sufficiente l'osservazione di un incremento significativo del rischio di credito. Diventa finalmente indispensabile la rilevazione degli *expected losses*, secondo una classificazione delineata in tre stadi.

Il primo stadio è composto da attività finanziarie per le quali non è stato rilevato un aumento del rischio di credito, infatti, è qui che si trovano le attività *in bonis* non scadute, o quelle scadute da non oltre 30 giorni. Qui la perdita attesa si calcola entro un orizzonte di tempo di un anno.

Nel secondo *stage* si classificano tipicamente quelle attività finanziarie *in bonis* scadute da oltre 30 giorni, che, tuttavia, non possono far parte della categoria successiva.

Il terzo stadio è caratterizzato da tutte quelle attività per le quali si è osservato un significativo incremento del rischio di credito, come le inadempienze probabili, le sofferenze o le altre esposizioni scadute deteriorate. La perdita attesa in questo caso si calcola su un arco di tempo *lifetime*, ovvero l'intera vita dello strumento.

È opportuno ora presentare il sistema di regole relativo alla contabilizzazione dei derivati stipulati per finalità di copertura, l'*hedge accounting*. In linea con lo IAS 39, anche nell'IFRS 9 sono previste tre tipologie di copertura: la *fair value hedge*, la *cash flow hedge*, la copertura di un investimento in una gestione estera.

La prima consiste in un'operazione volta a consolidare il *fair value* di un portafoglio contenente lo strumento di copertura e lo strumento coperto, entrambi valutati, appunto, al *fair value*, le cui variazioni vengono contabilizzate nel Conto economico.

La seconda è una manovra finalizzata a fissare i flussi di cassa concernenti attività o passività a tasso variabile, le cui alterazioni sono computate subordinatamente all'efficacia dell'operazione stessa. Tale efficacia si realizza nel momento in cui la variazione è compensata dal mezzo di copertura, se

così non fosse si definisce non efficace. Seguendo l'IFRS 9, nel primo caso la rettifica avviene in contropartita di una riserva di patrimonio netto, nel secondo si riporta nel Conto economico tradizionale.

Per ciò che concerne la copertura in una gestione estera, valgono regole simili a quelle inerenti al *cash flow edge*.

Ruolo di particolare rilievo è coperto dalle partecipazioni, alle quali sono riservati particolare principi internazionali: l'IFRS 10, l'IFRS 11, l'IFRS 12, lo IAS 28, lo IAS 27.

L'IFRS 10 ricalca il processo di contabilizzazione delle partecipazioni di controllo nel bilancio consolidato.

Il secondo disciplina il tema degli accordi a controllo congiunto.

Nell'IFRS 12 troviamo l'informativa sulle partecipazioni in controllate, collegate e sugli accordi a controllo congiunto.

Il quarto principio concerne sia partecipazioni in *join venture* che in società collegate, quest'ultimo sussiste nel momento in cui vi è il potere di partecipare a decisioni finanziarie ed operative, definito come influenza notevole. Entrambe le categorie si valutano con il metodo del patrimonio netto.

Infine, lo IAS 27 ricalca tutte e tre le categorie sotto il punto di vista del bilancio individuale.

Altro tema di particolare rilievo è quello delle attività materiali e immateriali.

Le attività materiali trovano la loro disciplina all'interno dello IAS 16 e IAS 40. Il primo verte su quelle cosiddette "strumentali", ovvero quei fattori produttivi utilizzati nel processo produttivo, il secondo, al contrario, riguarda quelle "non strumentali" (beni di investimento), finalizzate alla locazione profittevole.

In sede di rilevazione iniziale, entrambe le tipologie di attività vengono valutate al costo, in seguito, invece, vi è la duplice possibilità di utilizzare sempre quel metodo o quello del *fair value*. Non vi è un vero e proprio obbligo, tuttavia, lo IASB esprime la preferenza del primo criterio per i beni

strumentali, del secondo per i beni di investimento. Un'eventuale scelta della valutazione a valore corrente (*fair value*), comporta per la prima tipologia di beni una computazione delle possibili variazioni in contropartita di una riserva di patrimonio netto, per la seconda tipologia nel Conto economico. Qualora si scelga il metodo del costo, la gestione deve comunque monitorare costantemente i valori correnti.

Le attività immateriali, secondo lo IAS 38, sono identificabili in fattori intangibili che hanno utilità pluriennale e il cui costo può attendibilmente essere misurato. Per ciò che concerne la rilevazione iniziale e le successive valutazioni ci si rifà alla disciplina dei beni strumentali.

Un'ulteriore voce di bilancio è quella delle attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione, ossia che la società ha intenzione di vendere entro la fine dell'esercizio successivo a quello di redazione del bilancio. Troviamo all'interno del principio IFRS 5 sia il criterio di valutazione sia le regole relative alla rappresentazione in bilancio. La valutazione viene fatta al minore tra il valore di carico e il *fair value* al netto dei costi di vendita. La rappresentazione, invece, deve avvenire in maniera separata rispetto a tutte le altre poste contabili.

La nona sezione è dedicata alla fiscalità corrente e differita, materia soggetta alle norme dello IAS 12 "*Income taxes*". In primo luogo ci riferiamo alle imposte calcolate sul reddito imponibile nell'esercizio corrente, in secondo luogo si disciplinano le fiscalità differite che possono essere attive, attività imposte anticipate, o passive, passività imposte differite.

La sezione 10 è incentrata sui fondi rischi e oneri, i cui accantonamenti devono far fronte ad eventuali perdite derivanti da obbligazioni attuali comportanti un esborso, che può attendibilmente essere misurato. La probabilità deve essere computata tenendo conto dell'esperienza passata e secondo il

prudente apprezzamento; la contabilizzazione avviene nel momento in cui la possibilità che si verifichi risulti maggiore rispetto al contrario.

Nella sezione 14 troviamo la disciplina delle operazioni in valuta, oggetto del principio internazionale IAS 21, che comprendono attività, passività, costi e ricavi espressi in valuta estera. È necessario evidenziare in questo contesto che ci deve essere distinzione fra moneta legale e moneta funzionale, quest'ultima è quella che prevalentemente influenza ricavi e costi ed è quella da utilizzare per la presentazione dei prospetti, per le valutazioni, le determinazioni di capitale e reddito e per la redazione del bilancio in generale. Al momento della prima iscrizione, le voci in valuta estera devono essere convertite in valuta funzionale in base al tasso di cambio a pronti, tuttavia, in sede di redazione del bilancio, bisogna considerarne la natura monetaria e non monetaria, aggiornando al nuovo tasso nel primo caso e confermando quello storico nel secondo.

L'ultima sezione oggetto di analisi è la quindicesima, inerente alle attività e passività assicurative, con le quali una parte si obbliga al risarcimento dei danni procurati ad un terzo da un evento futuro incerto, oggetto di disciplina dell'IFRS 4.

2.1.3 La sotto-parte A.3

La sotto-parte A.3 mostra le tabelle di Nota integrativa in tema di riclassificazione e trasferimento di strumenti finanziari, attività subordinata a circostanze di cambiamento di modello di business di riferimento, finalizzate ad informare gli investitori circa tale decisioni. Le tabelle da presentare sono due. Nella prima si dà evidenza del valore delle attività, della tipologia, del portafoglio di provenienza e di destinazione, della data e del valore degli interessi attivi rilevati. Nella seconda del *fair value* degli strumenti riclassificati e degli effetti.

Successivamente è necessaria un'informativa di natura qualitativa sul cambiamento del *business model*, sull'eventuale differente metodo di valutazione da dover utilizzare e i possibili cambiamenti di interessi effettivi determinati da quest'ultimo.

2.1.4 La sotto-parte A.4

La sotto-parte A.4 è finalizzata ad una chiarificazione qualitativa e quantitativa del *fair value*.

Il complesso qualitativo deve definire le tecniche di valutazione e gli input usati per la stima del *fair value* di livello 2 e 3, particolarmente soggettivi, oltre che la spiegazione dei processi determinanti la gerarchia attuata.

Nella porzione di natura quantitativa è necessario presentare le tabelle che mostrano attività e passività di competenza della valutazione al *fair value*, comprendenti l'indicazione del livello della gerarchia di appartenenza a seconda degli input usati.

Particolare rilevanza viene data al livello 3, il quale risulta essere meno attendibile degli altri a causa della sua soggettività. Per questo motivo è necessario esibire un'ulteriore tabella che possa mostrare gli eventuali input non osservabili determinanti nella valutazione.

2.1.5 La sotto-parte A.5

In questa sotto-parte si forniscono informazioni riguardanti guadagni e perdite rilevate all'atto della prima iscrizione di attività e passività negoziate a condizioni diverse rispetto a quelle di mercato.

Il cosiddetto *day one profit* si rileva allorché, all'atto della prima iscrizione, l'esborso sostenuto per l'acquisto di un'attività è inferiore rispetto al *fair value* determinato sulla base delle normali condizioni di mercato. Il *day one loss*, viceversa, avviene nel momento in cui l'esborso risulta essere superiore.

2.2 Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato patrimoniale si può definire come la rappresentazione di un portafoglio di operazioni a rischio, in essere alla data di riferimento³. Si compone di due sezioni, una dedicata agli investimenti, l'attivo, ed una dedicata alle fonti di finanziamento, il passivo, presentabili o nella forma a sezioni divise e contrapposte o in quella scalare. Nel caso di un intermediario finanziario si leggono nella seconda parte la raccolta di mezzi finanziari, mentre nella prima gli impegni delle somme raccolte.

2.2.1 Il prospetto nella Circolare 262 del 2005.

Nell'appendice B della Circolare 262 del 2005 troviamo il prospetto di Stato patrimoniale consolidato di una banca.

Attivo e passivo si articolano in voci, sotto-voci e "di cui".

Le voci si differenziano tramite numeri arabi presentati in multipli di 10 in un ordine ben delineato: le attività secondo il criterio di liquidità crescente, dalle disponibilità liquidi alle attività non correnti e in via di dismissione; le passività secondo un criterio di esigibilità decrescente. Le voci, a differenza degli schemi delle imprese industriali e commerciali, non vengono raggruppate in macro-classi.

Le sotto-voci sono contraddistinte da lettere dell'alfabeto minuscolo e hanno lo scopo di dare delucidazioni su una voce.

L'unico "di cui" presente riguarda le Attività immateriali, e mostra quante di queste sono formate da avviamento.

È, inoltre, possibile distinguere le attività e passività finanziarie e non finanziarie tramite il prospetto stesso, in quanto le prime sono generalmente presentate prima in ciascuna sezione, data la loro particolare rilevanza e il loro significativo importo.

³ Definizione presente in GAETANO A. (1996) *Il sistema dei rischi nel bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Cedam, Padova.

La parte dell'attivo consta di tredici voci.

Nella prima trovano posto la cassa e le disponibilità liquide, particolarmente dinamiche nel corso dell'esercizio, motivo per cui l'andamento è presentato nel Rendiconto finanziario.

La seconda comprende tutti gli strumenti finanziari accomunati sia dal criterio valutativo del *fair value* sia dalla contabilizzazione in contropartita del Conto economico tradizionale. La voce 20 si distribuisce in ulteriori tre sotto-voci. Nella lettera a) troviamo gli strumenti finanziari di *trading*, che includono derivati speculativi, creditizi e finanziari, oltre che i titoli di debito, di capitale, le quote di OICR e i finanziamenti. Nella tabella di Nota integrativa di competenza è possibile vedere la *disclosure* della gerarchia del *fair value*, che rende possibile la distinzione degli input osservabili e non che sono stati utilizzati. Alla lettera b) sono presenti gli strumenti per i quali l'applicazione dei metodi di valutazione e contabilizzazione caratteristici di questa voce sono in forza della *fair value option*. Concludendo, alla lettera c) si leggono gli strumenti che sono valutati secondo quei criteri nonostante non siano di *trading*.

La voce 30 è caratterizzata da strumenti finanziari gestiti secondo un modello di business misto, che presumono il pagamento di flussi di cassa in linea di capitale e interessi.

Trovano iscrizione nella voce 40 gli strumenti non derivati che possiedono i requisiti per la valutazione al costo ammortizzato, articolati in due ulteriori sotto-voci, volte a distinguere il tipo di controparte: le banche e la clientela.

Nella voce 50 sono presenti i derivati finalizzati a copertura, in particolare quelli con variazione positiva; quelli con *fair value* negativo, invece, sono accolti dalla voce 40 del passivo. In questo ambito, sono inoltre richieste due tabelle per gli strumenti con *fair value* positivo, la prima chiarificatrice del valore nozionale, dei titoli coperti e della tipologia di copertura adoperata, la seconda dà evidenza della composizione per portafogli e per tipo di copertura.

La voce 60 è anch'essa dedicata ai derivati di copertura e, congiuntamente alla numero 50 del passivo, accoglie il saldo positivo o negativo della *macro-hedging* per il rischio di tasso di interesse.

Successivamente, sono collocate alla voce 70 le partecipazioni in imprese collegate e in *join venture*, valutate col metodo del patrimonio netto, per le quali il nuovo IAS 28 ha eliminato l'opportunità di consolidarle proporzionalmente. Quest'ultimo criterio è, al contrario, utilizzato per le partecipazioni in imprese controllate e di minoranze, le cui attività e passività vengono riportate per intero nella posta partecipazioni.

La voce 80 raccoglie le "Riserve tecniche a carico dei assicuratori", raffigurante quelle situazioni che vedono all'interno dell'area di consolidamento di un gruppo bancario la presenza di società esercitanti attività assicurativa.

La nona voce include le attività materiali al netto dei fondi di ammortamento, che rappresenta quei fattori a fecondità ripetuta acquistati o controllati dall'intermediario per effetto di un contratto di leasing finanziario. Stessa cosa vale per la decima voce, in questo caso, però, l'oggetto sono le attività immateriali nette.

Alla voce 110 troviamo i crediti d'imposta verso l'erario.

La voce 120 accoglie attività destinate alla vendita entro la fine dell'esercizio, valutate con criterio conservativo, ovvero al minore tra valore di carico e *fair value* al netto dei costi di vendita.

Infine, è presente una voce residuale, la 130, comprendente le entità che non rientrano in nessuna categoria precedente.

Analizzate le voci dell'attivo, ora è necessario evidenziare le 20 voci che compongono il passivo e il patrimonio netto.

La voce 10 accoglie i debiti verso la clientela e verso le banche, oltre che i titoli in circolazione valutati con il metodo del costo ammortizzato.

Nella voce 20 si leggono le passività finanziarie non valutate al costo ammortizzato, ma al *fair value* in contropartita del Conto economico tradizionale.

La voce 30 è la corrispondente della numero 20 dell'attivo (sotto-voce b)), infatti è qui che troviamo le passività finanziarie valutate al *fair value* per effetto dell'applicazione della *fair value option*.

Delle voci 40 e 50 abbiamo precedentemente anticipato le funzioni, con la prima che riporta il *fair value* negativo dei derivati di copertura e la seconda che rappresenta l'“Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica”.

La voce 60 è speculare alla 110 dell'attivo e accoglie tutti i debiti tributari di natura certa o presunta.

La voce 70 è anch'essa collegata ad una voce dell'attivo, la 120, infatti, vi si leggono le passività derivanti dalle attività in via di dismissione.

La 80 risulta essere residuale similmente alla 130 dell'attivo.

Nella voce 90 trova spazio il “Trattamento di fine rapporto”, per il quale Banca d'Italia ha considerato principalmente la legislazione italiana, poiché nei principi internazionali si parla in modo generico di benefici ai dipendenti.

La voce 100 si articola in tre sotto-voci includenti, rispettivamente, i fondi per impegni e garanzie rilasciate, i fondi di quiescenza e gli altri fondi. I primi sono volti a coprire il rischio di credito collegato ad impegni ad erogare fondi e a garanzie rilasciate. I secondi sono fondi di previdenza complementari versati in virtù dei rapporti di lavoro. La terza è una sezione residuale. In questo ambito è in aggiunta opportuno precisare che entrambi i fondi sono passività presunte, tuttavia, i fondi oneri fanno riferimento ad eventi certi, i fondi rischi ad eventi probabili.

Concludendo con le voci del passivo si passa per la voce 110, che rappresenta una riserva inerente alle imprese esercitanti attività assicurativa incluse nell'area di consolidamento.

La prima delle voci del patrimonio netto comprende le variazioni di attività valutate al *fair value*, le cui variazioni, appunto, non transitano nel Conto economico ma in una riserva di patrimonio netto.

La voce 130 raccoglie il valore nominale delle azioni con diritto di rimborso.

Nella voce 240 troviamo strumenti come le obbligazioni convertibili in azioni, che, dunque, presentano sia caratteristiche di debito che di capitale sociale.

Le riserve di utili costituite in forza di un obbligo di legge, dello statuto o realizzate volontariamente, sono segnalate nella voce 150. Da questa si distingue quella successiva che accoglie la riserva di capitale per sovrapprezzi di emissione.

La voce 170 riporta le risorse messe a disposizione della banca per l'esercizio della sua attività: il capitale.

Alla voce 180 si legge il valore delle azioni proprie, con segno negativo.

Posta tradizionale dello Stato patrimoniale consolidato è la 190 che nasce dal processo di aggregazione degli stati patrimoniali delle società del gruppo.

Infine, è presentato il risultato economico, l'utile o perdita d'esercizio, attraverso la voce 200.

L'informativa sul patrimonio netto è oggetto della Parte B e della parte F della Nota integrativa del bilancio bancario.

Nella prima gli intermediari utilizzano tabelle e descrizioni per mettere in luce aspetti importanti delle singole imposte che compongono il patrimonio netto, come la composizione delle azioni rimborsabili, del capitale e delle azioni proprie, il dettaglio della voce relativa al patrimonio di pertinenza di terzi, la composizione e variazione annua degli strumenti di capitale.

Alla fine della parte B è presente una sezione, "Altre informazioni", composta da una serie di tabelle di natura quantitativa e qualitativa inerenti diversi aspetti rilevanti. In prima istanza trovano spazio le garanzie e gli impegni rilasciati a terzi, segue una tabella relativa alle garanzie non finanziarie e gli impegni non connessi all'erogazione di fondi. La terza è una tabella che mette in risalto il valore di attività costituite a garanzia di proprie passività, e, successivamente, vi è una parte di natura descrittiva sul leasing operativo. È inoltre presente una sezione a contenuto libero su investimenti composti a fronte di polizza *unit-linked* e *index-linked*, alla quale segue una tabella sulle operazioni di gestione e intermediazione per conto di terzi. Seguono ulteriori due tabelle sulle compensazioni in bilancio di attività e passività finanziarie o soggette ad accordi-quadro di compensazione o ad accordi simili. Infine, nella parte B si presenta un'informativa sulle operazioni di prestito titoli e una sulle attività a controllo congiunto.

La seconda è suddivisa in due parti: le tabelle relative al patrimonio contabile consolidato e l'informativa sui fondi propri e l'adeguatezza patrimoniale.

La prima di tali tabelle informa relativamente alla ripartizione di patrimonio netto consolidato per tipologia d'impresa, creando una distinzione fra i valori del patrimonio "contabile" delle imprese che fanno parte dell'area "prudenziale", quelli del patrimonio delle imprese di assicurazione e delle altre che non appartengono all'area "prudenziale" e il totale delle elisioni ed aggiustamenti derivanti da consolidamento.

Successivamente sono previste due tabelle relative alle riserve per attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, con la prima che distingue le tipologie di strumenti e presenta i valori delle riserve positive e negative suddivise per tipologia di impresa, e la seconda che dà informazioni circa la dinamica di tali riserve.

2.2.2 Il prospetto nel Provvedimento del 2006.

Nel provvedimento di Banca d'Italia del 2006 sono descritti i prospetti di Stato patrimoniale consolidato degli intermediari di natura non bancaria.

Confrontando il contenuto dell'allegato A del provvedimento e quello dell'allegato C, è possibile constatare che non vi è differenza fra le voci che compongono lo Stato patrimoniale consolidato delle società finanziarie e quello delle SIM. Per ciò che concerne le SGR, di cui all'allegato B, differiscono solo per l'assenza delle voci 40 dell'attivo e 10 del passivo. Nello Stato patrimoniale degli IMEL e degli IDP, infine, manca il "di cui" della voce 90 dell'attivo.

Mettendo a confronto, invece, i singoli stati patrimoniali degli intermediari di natura non bancaria con quello delle banche, vi sono alcune significative differenze. Nei primi non è presente una distinzione netta della parte contrattuale dei Debiti e Crediti e sono assenti le voci di attivo e passivo concernenti la gestione assicurativa. In aggiunta, le poste del Patrimonio netto sono diversamente ordinate ed è riscontrabile la mancanza della voce relativa alle azioni rimborsabili.

2.3 Il Conto Economico Tradizionale e Complessivo.

Il Conto economico tradizionale mostra le componenti positive e negative di reddito, dalla cui somma algebrica deriva il risultato di esercizio. Può alternativamente essere presentato a sezioni divise e contrapposte, con componenti negativi di reddito a sinistra e positivi a destra, oppure in forma scalare, senza una netta separazione tra costi e ricavi. Quest'ultima è di più efficace lettura in tema di bisogni informativi; il contenuto analitico può essere rigido o a contenuto minimo.

2.3.1 Lo schema nella Circolare 262.

La Circolare 262 presenta il Conto economico tradizionale nell'appendice B e risulta articolato in voci, sotto-voci e "di cui". Le voci sono contraddistinte da numeri arabi in multipli di 10, le sotto-voci da lettere dell'alfabeto minuscolo e un unico "di cui" per "Interessi attivi". Il Conto, sul piano della chiarezza formale è andato migliorando, poiché Banca d'Italia ha confermato la forma scalata ed ha aggiunto i risultati intermedi, ovvero aggregazione di costi e ricavi riferiti ad operazioni omogenee.

Dallo schema è possibile evincere i margini, fattori particolarmente rilevanti e distinti in:

- a) margine di interesse;
- b) commissioni nette;
- c) margine di intermediazione;
- d) risultato netto della gestione finanziaria;
- e) risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa;
- f) totale dei costi operativi;
- g) utile o perdita della operatività corrente al lordo delle imposte;
- h) utile o perdita della operatività corrente al netto delle imposte;
- i) utile o perdita d'esercizio;

j) utile o perdita d'esercizio di pertinenza dei terzi;

k) utile o perdita d'esercizio di pertinenza della capogruppo;

Il margine d'interesse è il risultante della somma algebrica degli interessi attivi e passivi, comprendenti anche proventi ed oneri assimilati. Questi sono rappresentati da differenziali positivi e negativi su derivati, che vengono scambiati periodicamente fra le parti, e su commissioni finanziarie, che si distinguono da quelle "pure". Le prime rappresentano proventi ed oneri che rendono differente il tasso d'interesse effettivo da quello contrattuale, e vengono contabilizzate con un criterio *pro-data temporis* per la totalità della durata dello strumento stesso. Tornando al margine d'interesse, nella parte C della Nota integrativa troviamo le tabelle che ne distinguono la natura secondo i portafogli funzionali dell'IFRS 9.

Successivamente si trovano le commissioni nette, date dalla somma algebrica delle poste 40 e 50, che identificano quelle che abbiamo definito come "pure". A differenza delle precedenti, derivano dalla prestazione di servizi dai quali maturano commissioni attive e passive, e possono essere di diverse tipologie. La Nota integrativa nelle tabelle di riferimento esplica le diverse nature di queste voci.

In terza istanza si analizza il margine d'intermediazione, composto dalla somma algebrica dei due margini precedenti e delle voci dalla 70 alla 110.

La voce 70 comprende i frutti derivanti dalla partecipazione al capitale altrui.

La voce 80 accoglie il "Risultato netto di negoziazione", in cui figurano plusvalenze e minusvalenze non realizzate rappresentate dalle variazioni del *fair value* delle attività e passività di negoziazione, oltre che i valori realizzati rappresentati da utili e perdite da negoziazione a causa dell'alienazione di strumenti di *trading*.

Nella voce 90 ci sono le variazioni di *fair value* dei derivati di copertura rientranti nelle condizioni previste dal principio IFRS 9.

Nella voce 100 vengono iscritti i valori realizzati per effetto della cessione di attività finanziarie o del riacquisto di passività finanziarie.

La voce 110 accoglie le variazioni del *fair value* di attività e passività valutate al valore di mercato per via della *fair value option*, i valori non realizzati rappresentati dalle variazioni del *fair value* delle attività con contabilizzazione a conto economico, i valori realizzati derivanti dall'alienazione di strumenti non di *trading* contabilizzati a conto economico.

Spostandoci sul risultato netto della gestione finanziaria, esso risulta dalla sommatoria fra margine di intermediazione e le voci 130 e 140.

La posta 130 riporta riprese di valore e svalutazione di attività finanziarie, per le quali si utilizza il metodo dell'*impairment test* per il calcolo delle perdite attese, secondo il principio IFRS 9.

Nella voce 140 si leggono le variazioni delle attività finanziarie causate da modifiche delle clausole contrattuali sottostanti.

Il risultato netto della gestione finanziaria ed assicurativa è dato dalla somma tra precedente e le poste 160 e 170.

Il totale dei costi operativi è influenzato dalle voci 190, 200, 210, 220, 230. La prima raffigurante gli oneri di natura amministrativa e i costi del personale. La seconda accoglie le contropartite dei fondi rischi e oneri. Terza e quarta si riferiscono ad attività non finanziarie, materiale e immateriali, strumentali e non, che nel primo caso sono soggette a consumo fisiologico e nel secondo a svalutazioni straordinarie, e in entrambi ad eventuali ripristini di valore. La 230 è di carattere residuale.

L'Utile o perdita dell'operatività corrente comprende gli utili da partecipazioni, il risultato della valutazione al *fair value* di attività materiali e non, le rettifiche dell'avviamento, oltre che l'utile o perdita derivante dalla cessione di investimenti.

Sottraendo al margine precedente le imposte sul reddito d'esercizio si ricava l'Utile o perdita al netto delle imposte, dal quale, sommandolo alla voce 320, si può ricavare l'Utile o perdita d'esercizio.

La voce 330, che accoglie quest'ultimo valore, raffigura il risultato economico di gestione, ma, nelle voci 340 e 350, si dovrà dare indicazione il risultato di competenza di terzi e di competenza della capogruppo.

2.3.2 Lo schema nel Provvedimento del 2006.

Il Provvedimento del 2006, nei suoi allegati, mostra i prospetti di Conto economico tradizionale di competenza degli intermediari di carattere non bancario.

Il Conto economico delle società finanziarie iscritte all'albo unico risulta essere molto simile a quello delle banche, con l'unica differenza dell'assenza delle voci di natura assicurativa.

Per quello delle SGR, esso è presentato in maniera diversa per quanto riguarda l'ordine delle voci, ma la loro natura è pressoché uguale. La decisione di differenziarle è dovuta alla loro diversa natura, pertanto nella circostanza delle SGR le prime voci saranno quelle inerenti al *core business* di riferimento.

Nel Conto delle SIM scompaiono sia il margine di interesse che le commissioni nette, dando particolare rilevanza, invece, alla prestazione di servizi e all'attività di investimento, caratterizzanti tale categoria di società.

Concludendo, nell'allegato D si dà spazio agli IMEL e IDP ibridi, nel cui Conto economico tradizionale non si leggono le poste del consolidato, oltre che la voce 110; mentre è introdotto una voce dedicata ai Proventi su OICR.

È opportuno evidenziare che, mentre per lo Stato patrimoniale non sono state apportate significative differenze, per il Conto economico esse sono maggiori, soprattutto nell'ordine di presentazione. La Banca d'Italia sembra aver adottato una visione più improntata al riporre attenzione sull'attività svolta nel secondo caso, mentre maggior rilievo è stato dato ai Principi internazionali nel primo caso.

2.3.3 Il Conto Economico Complessivo.

Le società sottoposte alle regole internazionali dello IASB devono presentare un “Conto economico complessivo”, detto anche “Prospetto della redditività complessiva”. Esso è frutto della necessità di rendere il più uniforme possibile i contenuti di IASB e FASB, i due maggior standard setter mondiali. Con le modifiche apportate allo IAS 1 ci si è avvicinati sempre di più al principio americano SFAS 130 “*Presentation of comprehensive income*”, introducendo un nuovo prospetto che rappresenti il reddito omnicomprendivo. Vi sono delle differenze fra le due norme, una di queste sta nel fatto che lo IASB offre come unica possibilità la presentazione di esso in un prospetto di Conto economico unico o separato, mentre il principio americano propone oltre a questa, una seconda alternativa data dall’inserimento dello stesso nel Prospetto delle variazioni del patrimonio netto. Questa scelta porta, però, il rischio di trovarsi di fronte a comportamenti opportunisti da parte dei manager, motivo per cui nel 2011 il FASB ha eliminato quella seconda alternativa. In tale ambito, è opportuno precisare che il recepimento di tali norme da parte di Banca d’Italia è avvenuto tramite la Circolare del 2005 e il Provvedimento del 2006, in cui è stato scelto di consentire la rappresentazione esclusivamente attraverso uno schema separato, al fine di evitare ogni genere di discrezionalità. Tale tipologia mette in risalto la redditività complessiva facilitandone il confronto con il reddito tradizionale, incrementando la chiarezza formale.

Il prospetto di Conto economico complessivo consolidato è presente nell’allegato B della Circolare 262, in cui le singole voci sono indicate da numeri arabi in multipli di 10.

In prima istanza si presenta il risultato netto del Conto economico tradizionale, alla voce 10, al quale seguono le variazioni del valore di mercato degli strumenti non di *trading*, che possono essere valutati al *fair value* esercitando l’opzione in sede di *initial recognition*.

Nella posta numero 30 troviamo le variazioni delle passività valutate al *fair value* per effetto della *fair value option*.

La voce 40 raffigura le variazioni degli strumenti di *hedging* in cui è presente uno strumento coperto composto da uno o più titoli di capitale non di *trading*.

Le voci 50 e 60 accolgono le variazioni di beni materiali e immateriali imputate a riserva di patrimonio netto, esse non concorrono alla formazione del reddito tradizionale ma a quella del Conto complessivo.

Nella voce 70 si presentano le variazioni della riserva in cui sono stati accantonati utili e perdite attuariali determinate in sede di ricalcolo dei benefici ai dipendenti che sono una riserva di patrimonio netto, non transitando, dunque, per il Conto economico tradizionale.

Nelle voci 80 e 150 sono contenute le variazioni delle poste patrimoniali che saranno cedute entro la fine dell'esercizio, definite *held for sale*, valutate al minore tra il valore di carico e il *fair value* al netto dei costi di vendita. È importante precisare che tali poste sono state aggiunte, per completezza, da Banca d'Italia, ma non erano previste nella versione dello IAS 1.

Alle voci 90 e 160 troviamo la variazione della riserva di patrimonio netto data dalla valutazione delle partecipazioni in società collegate e *join venture*.

Le voci 100 e 120 comprendono le variazioni delle riserve da valutazione relativa ad utili e perdite riferite al *fair value* degli strumenti di copertura del *cash flow hedge* e del rischio di cambio.

La voce 110 accoglie variazioni della riserva per utili e perdite di cambio.

La voce 130 è comprensiva di variazioni del cosiddetto *time value* delle opzioni, dell'elemento *forward* dei contratti derivati e dei differenziali dovuti alla valuta estera di strumenti non designati a copertura.

Con la voce 140 vengono identificate le variazioni del *fair value* di operazioni finalizzate ad un modello di business improntato sia alla detenzione che alla vendita.

L'utile o perdita d'esercizio viene introdotta alla voce 180, con una conseguente distinzione in parte di competenza della capogruppo alla voce 190 e in parte di competenza dei terzi alla voce 200.

I prospetti della redditività complessiva che intermediari di natura non bancaria presentano nel loro bilancio sono disciplinati dal Provvedimento di Banca d'Italia del 2006. Gli schemi sono fondamentalmente uguali, con un'unica differenza inerente al rendiconto degli IMEL e degli IDP ibridi. Nel loro conto economico complessivo, infatti, mancano le voci 90,160 e 100.

2.4 Il Rendiconto Finanziario

Il Rendiconto finanziario è un prospetto che ha la funzione di informare su quei fatti di gestione determinanti una variazione delle varie entità. Le grandezze prese in considerazione possono essere molteplici, per i principi nazionali esse sono semplicemente le disponibilità liquide, mentre per quelli internazionali si aggiungono i mezzi equivalenti.

Il Rendiconto può essere presentato seguendo il “metodo diretto” oppure il “metodo indiretto”.

Nel primo caso si calcolano i flussi di cassa generati attraverso la somma algebrica di entrate ed uscite del periodo. Nel secondo caso si parte da una data configurazione di reddito, che verrà poi corretta con l'inserimento dei componenti positivi e negativi non monetari e con la variazione di crediti e debiti.

Anche nel caso del Rendiconto finanziario le norme da seguire sono riportate nella Circolare 262 e nel Provvedimento del 2006, che non presentano differenze fra loro se non in tema di ordine delle poste, a causa del diverso *core business* delle società.

La struttura dello schema è rigida, ed è lasciata solo la possibilità di scegliere il tipo di metodo da utilizzare. È presente, inoltre, una classificazione in tre aree dei flussi generati in entrata e in uscita: attività operativa; attività di investimento e attività di provvista.

I due metodi, diretto e indiretto, differiscono tra loro nella modalità di rappresentazione dei flussi appartenenti alla prima area. Con il primo criterio, l'attività operativa è data dalla somma algebrica fra entrate ed uscite monetarie appartenenti a tale sezione, con il secondo è la risultante della somma

algebraica tra risultato d'esercizio e componenti positivi e negativi di reddito non monetari, oltre che le rettifiche e riprese di valore di attività di qualsiasi natura e genere.

Procedendo ora con l'analisi delle tre aree, si nota che i flussi appartenenti all'attività operativa sono quelli della liquidità generata da operazioni caratterizzanti la gestione tipica di un intermediario, da attività e passività finanziarie classificate in uno dei portafogli funzionali dell'IFRS 9.

I flussi che appartengono all'attività di investimento sono quelli come i flussi finanziari generati dall'acquisto e dismissione delle partecipazioni.

Sono posizionati nella terza area, invece, le emissioni di nuove azioni, gli acquisti di azioni proprie, gli strumenti di capitale e la distribuzione di dividendi.

Il Prospetto di riconciliazione, infine, rende possibile la riconciliazione della cassa e delle disponibilità liquide di inizio e chiusura d'esercizio.

2.5 Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto

Il Prospetto delle variazioni del patrimonio netto presenta le informazioni utili circa la dinamica delle poste del capitale netto fra l'inizio e la fine del periodo, con lo scopo di riconciliare l'ammontare del patrimonio iniziale con quello finale.

A tal proposito, se si fa riferimento al bilancio d'impresa, la struttura da seguire è quella presentata nell'appendice A della Circolare, se si fa riferimento al bilancio consolidato, lo schema è presentato nell'appendice B della stessa.

Le operazioni determinanti sono sostanzialmente di due tipi: quelle di allocazione del risultato di periodo precedente e quelle di natura straordinaria sul capitale.

Riferendoci alle prime, in presenza di un risultato positivo, le cause determinanti una trasformazione del patrimonio netto sono il suo accantonamento a riserva o la destinazione del risultato agli azionisti

tramite la distribuzione dei dividendi. Nel primo caso non si verifica una variazione della sua entità complessiva, cosa che succede, al contrario, nel secondo caso, sia sotto un punto di vista qualitativo che quantitativo. In presenza di perdite, invece, la copertura mediante riserve disponibili o il loro rinvio al futuro esercizio determina una trasformazione qualitativa del capitale, mentre una copertura tramite ricapitalizzazione porta ad una trasformazione quantitativa, oltre che qualitativa.

Concludendo, si osservi che lo schema dell'appendice B della Circolare è lo stesso presentato nei primi tre allegati del Provvedimento del 2006; inoltre, il Prospetto ha subito pochi adattamenti da Banca d'Italia rispetto alla disciplina dello IAS 1.

Rendiconto finanziario e Prospetto delle variazioni di patrimonio netto costituiscono un'integrazione dell'informativa sullo Stato patrimoniale, fornendo la dinamica delle disponibilità liquide e delle poste del capitale. Tutto ciò è messo a disposizione in modo tale da dare la possibilità agli investitori di acquisire consapevolezza degli stock di liquidità e patrimonio con un'aggiuntiva comprensione della dinamica relativa ad essi.

CAPITOLO 3: First Time Adoption.

In questo capitolo si cercherà di fare chiarezza sul processo di “First time adoption” del principio contabile internazionale IFRS 9, con un approfondimento riguardante il caso di Unicredit.

A tal proposito, è importante ricordare che la nuova regolamentazione ha introdotto un sistema del tutto nuovo sulla valutazione del rischio di credito, con l’obiettivo di ridurre la prociclicità dell’attività bancaria derivante dall’effetto combinato dello IAS 39 e delle regole di Basilea.

Il modello di *impairment* basato sulle perdite attese determinerà un incremento delle svalutazioni sulle attività *in-bonis*, influenzando in particolar modo il conto economico.

A partire da gennaio 2018 il principio IFRS 9 ha sostituito lo IAS 39, introducendo un unico modello da applicare alle attività finanziarie che, a differenza della precedente norma, non posticipa la contabilizzazione delle perdite, attraverso una nuova categoria intermedia di qualità creditizia. In quest’ultima rientrano quegli strumenti che sono *performing*, ma non in linea con quanto atteso e che hanno mostrato un peggioramento del merito di credito.

L’IFRS 9 prevede un aggiornamento delle perdite attese ad ogni *reporting date*, riflettendo il mutamento del rischio nel tempo, considerando ogni informazione disponibile e incorporando elementi di *forward looking*. Ne risulterà un conto economico sensibile con effetti immediati sulla qualità dell’attivo patrimoniale, senza dover attendere un evento specifico che faccia emergere il deterioramento del merito di credito della controparte.

Il nuovo modello di *impairment*, dunque, si sviluppa in tre stage, i primi due comprendenti posizioni *performing*, il terzo posizioni *non-performing*.

Nella prima categoria rientrano strumenti per i quali non vi sia un significativo deterioramento del merito di credito, le cui perdite attese vengono calcolate sui 12 mesi precedenti, e gli interessi attivi sul valore lordo di carico.

La seconda categoria adotta strumenti per i quali si sia verificato un significativo deterioramento del rischio di credito, che viene presunto nel momento in cui la posizione risulta essere scaduta da oltre 30 giorni. In questo caso, a differenza del precedente, le perdite attese saranno conteggiate su tutta la durata del contratto, mentre anche qui gli interessi attivi vengono calcolati sul valore lordo di carico. Il terzo stage comprende strumenti per i quali si sia verificato un significativo deterioramento del rischio di credito e che abbiano evidenziato oggettivamente una perdita di valore. All'interno di questa sezione sono presenti le cosiddette *Non-Performing Exposures*, che l'EBA (European Banking Authority) ha identificato in quelle esposizioni scadute da più di 90 giorni e da quelle per le quali la banca valuta improbabile l'adempimento da parte del debitore. Le perdite attese si quantificano rispetto a tutta la durata del contratto, tuttavia, cambia il computo degli interessi attivi, che in questo caso si basa sul valore al netto di carico.

Il modello generale si basa su un approccio per transazione, e non per controparte, e risponde ad una logica relativa e simmetrica di migrazione tra i vari stage.

In seguito alla First time adoption, i cambiamenti del valore contabile degli strumenti finanziari dovranno essere contabilizzati in contropartita al patrimonio netto. Per attenuare gli effetti del passaggio ai nuovi principi, è previsto un phase-in di 5 anni, durante il quale parte degli accantonamenti incrementali vengono conteggiati come capitale primario di classe 1.

Oltre alle novità sull'*impairment test*, la nuova norma ha modificato i criteri di classificazione, riportando tre possibili categorie: *held to collect*, strumenti gestiti sulla base di un modello di business che ha lo scopo di trarre beneficio dai flussi contrattuali, anche se non necessariamente fino a scadenza; *held to collect and sell*, attività finanziarie con una finalità di vendita; *fair value to profit and Loss*: attività finanziarie detenute ai fini di trading e strumenti di capitale.

3.2 Il caso UniCredit

Il gruppo bancario UniCredit ha provveduto all'adozione del principio contabile internazionale IFRS 9 a partire dal 1° gennaio 2018, con la conseguente riclassificazione delle attività e passività.

Lo sviluppo del progetto è stato suddiviso in due gruppi di lavoro, divisi secondo gli obiettivi da perseguire, con il primo finalizzato alla catalogazione degli strumenti, il secondo volto allo sviluppo di modelli per il computo delle rettifiche di valore.

L'attuazione delle nuove norme ha impattato sotto diversi aspetti, uno dei più rilevanti risulta essere la diminuzione del patrimonio netto consolidato di 3.535.207 migliaia.

Per quanto riguarda la riclassificazione nelle nuove categorie, UniCredit ha analizzato i vari portafogli e i relativi flussi di cassa attraverso sistemi e processi, per poterli inserire nella classe esatta, sia presi singolarmente che raggruppandoli in base a caratteristiche comuni.

Per chiarire meglio, si presenta il prospetto di attivo e passivo dello stato patrimoniale del Gruppo, stilato in conformità alle nuove regole proposto dal principio internazionale IFRS 9, e recepito attraverso la Circolare 262 di Banca d'Italia.

Tabella: Voci dell'attivo dello Stato Patrimoniale del Gruppo UniCredit

VOCI DELL'ATTIVO		01.01.2018
10.	Cassa e disponibilità liquide	64.493.411
20.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto a conto economico:	101.810.077
	a) attività finanziarie detenute per la negoziazione	74.665.851
	b) attività finanziarie designate al fair value	4
	c) altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value	27.144.222
30.	Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva	100.636.410
40.	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato:	519.900.654
	a) crediti verso banche	71.134.306
	b) crediti verso clientela	448.766.348
50.	Derivati di copertura	3.431.070
60.	Adeguamento di valore delle attività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	2.600.594
70.	Partecipazioni	6.211.911
80.	Riserve tecniche a carico dei riassicuratori	-
90.	Attività materiali	8.623.778
100.	Attività immateriali	3.385.310
	<i>di cui: avviamento</i>	1.483.721
110.	Attività fiscali:	12.848.869
	a) correnti	2.042.410
	b) anticipate	10.806.459
120.	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione	1.110.780
130.	Altre attività	8.800.375
Totale dell'attivo		833.853.239

Fonte: Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit (2018)

Tabella: Voci del Passivo e del Patrimonio Netto del Gruppo UniCredit

	VOCI DEL PASSIVO E DEL PATRIMONIO NETTO	01.01.2018
10.	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato:	684.189.854
	a) debiti verso banche	123.234.090
	b) debiti verso clientela	462.895.261
	c) titoli in circolazione	98.060.503
20.	Passività finanziarie di negoziazione	51.099.691
30.	Passività finanziarie designate al fair value	8.301.781
40.	Derivati di copertura	3.567.846
50.	Adeguamento di valore delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (+/-)	3.046.609
60.	Passività fiscali:	1.108.062
	a) correnti	644.439
	b) differite	463.623
70.	Passività associate ad attività in via di dismissione	184.831
80.	Altre passività	14.808.680
90.	Tattamento di fine rapporto del personale	917.284
100.	Fondi per rischi e oneri:	9.740.979
	a) impegni e garanzie rilasciate	1.090.289
	b) quiescenza e obblighi simili	4.522.188
	c) altri fondi per rischi e oneri	4.128.502
110.	Riserve tecniche	-
120.	Riserve da valutazione	(4.650.811)
130.	Azioni rimborsabili	-
140.	Strumenti di capitale	4.610.073
150.	Riserve	16.293.284
160.	Sovrapprezzi di emissione	13.399.799
170.	Capitale	20.880.550
180.	Azioni proprie (-)	(2.695)
190.	Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)	884.314
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	5.473.108
	Totale del passivo e del patrimonio netto	833.853.239

Fonte: Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit (2018)

Alcune voci hanno assunto particolare rilevanza in tale ambito.

Iniziando con la sezione dell'attivo, alla voce 20, sotto-voce a), troviamo le attività finanziarie classificate come detenute per la negoziazione, che il gruppo bancario identifica con strumenti acquistati allo scopo di conseguire profitti nel breve periodo. Essi sono inizialmente iscritti al *fair value*, successivamente verranno valutati al *fair value*, i cui effetti saranno imputati al conto economico.

La sotto-voce b) comprende, invece, le attività finanziarie designate al *fair value*, le quali contabilmente rispettano le stesse operazioni delle precedenti, ma comprendono, in aggiunta, strumenti non derivati designati al *fair value* per evitare eventuali *accounting mismatching*.

Nella terza sotto-voce troviamo le altre attività finanziarie obbligatoriamente valutate al *fair value*, che rientrano in tale categoria nel momento in cui non soddisfano le condizioni di *business model* o di flussi di cassa per le valutazioni alternative (costo ammortizzato o *fair value* con impatto sulla redditività complessiva). Anche in questo caso il trattamento contabile risulta essere analogo a quello precedente.

La voce 30 contiene le attività finanziarie valutate al *fair value* con impatto sulla redditività complessiva, nelle quali rientrano gli strumenti cosiddetti "*held to collect and sell*". Il loro modello di business è volto sia alla vendita che alla raccolta dei flussi finanziari, ma, oltre a questi, possono essere presenti attività per le quali la banca ha deciso di applicare l'opzione di valutarli in tal modo. Le entità qui presenti sono rilevate, in prima istanza, al *fair value*, per poi contabilizzarne gli interessi maturati nel conto economico e gli utili e perdite da variazioni nel Prospetto della redditività complessiva.

Le attività finanziarie valutate al costo ammortizzato si trovano alla voce 40, e fanno riferimento a quegli strumenti "*held to collect*", detenuti, cioè, al fine di raccoglierne i flussi contrattuali. Sono attività inizialmente rilevate al *fair value*, e poi valutate al costo ammortizzato.

Si espongono di seguito gli schemi delle riclassificazioni delle attività finanziarie.

Tabella: Riclassificazione delle attività finanziarie

Legenda: A) Riclassificazione del valore di bilancio ex IAS 39; B) Cambiamento nella misurazione; C) Nuovo valore di bilancio ex IFRS 9

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Attività finanziarie detenute per la negoziazione			Attività finanziarie designate al fair value		
		A	B	C	A	B	C
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	74.685.890	74.665.851	-	74.665.851	-	-	-
Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico	22.073.343	-	-	-	4	-	4
Attività finanziarie disponibili per la vendita	104.101.031	-	-	-	-	-	-
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza	6.277.022	-	-	-	-	-	-
Crediti verso banche	70.982.743	-	-	-	-	-	-
Crediti verso clientela	447.726.913	-	-	-	-	-	-
Totale IFRS 9				74.665.851			4

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Attività finanziarie obbligatoriamente valutate al fair value			Attività finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditività complessiva		
		A	B	C	A	B	C
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	74.685.890	4.202	-	4.202	15.837	-	15.837
Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico	22.073.343	22.073.339	-	22.073.339	-	-	-
Attività finanziarie disponibili per la vendita	104.101.031	1.719.442	46.365	1.765.807	99.984.921	23.967	100.008.888
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza	6.277.022	747.692	12.323	760.015	431.425	17.240	448.665
Crediti verso banche	70.982.743	395.299	17.892	413.191	128.987	34.033	163.020
Crediti verso clientela	447.726.913	2.161.706	(34.038)	2.127.668	-	-	-
Totale IFRS 9				27.144.222			100.636.410

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato			Totale		
		A	B	C	A	B	C
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	74.685.890	-	-	-	74.685.890	-	74.685.890
Attività finanziarie valutate al Fair Value con impatto a conto economico	22.073.343	-	-	-	22.073.343	-	22.073.343
Attività finanziarie disponibili per la vendita	104.101.031	2.396.668	(331.536)	2.065.132	104.101.031	(261.204)	103.839.827
Attività finanziarie detenute fino alla scadenza	6.277.022	5.097.905	(3.043)	5.094.862	6.277.022	26.520	6.303.542
Crediti verso banche	70.982.743	70.458.457	(4.118)	70.454.339	70.982.743	47.807	71.030.550
Crediti verso clientela	447.726.913	445.565.207	(3.278.886)	442.286.321	447.726.913	(3.312.924)	444.413.989
Totale IFRS 9				519.900.654			

Fonte: Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit (2018)

Spostandoci sulla parte del passivo, la voce 10 accoglie le passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, rappresentative delle diverse forme di provvista di fondi da terzi. Esse, in sede di rilevazione iniziale, sono iscritte al *fair value* e, successivamente, valutate al costo ammortizzato secondo il sistema dell'interesse effettivo.

La voce 20 comprende le passività finanziarie di negoziazione, nelle quali rientrano strumenti come quelli emessi con l'intento di riacquistarli a breve termine. Le passività appartenenti a questo gruppo sono soggette a valutazione al *fair value* sia in sede di prima iscrizione, sia successivamente.

Alla voce 30 troviamo le passività finanziarie che, come per le attività della stessa categoria, possono essere designate al *fair value* in sede di rilevazione iniziale, nel caso in cui tale designazione elimini o riduca notevolmente una discordanza che altrimenti risulterebbe dalla valutazione su basi diverse di attività o passività e dei relativi utili e perdite. Per questa tipologia di strumenti la valutazione al *fair value* è prevista sia durante la prima rilevazione che nelle successive stime.

Di seguito si riportano gli schemi di riclassificazione delle passività finanziarie.

Tabella: Riclassificazione delle passività finanziarie

Legenda: A) Riclassificazione del valore di bilancio ex IAS 39; B) Cambiamento nella misurazione; C) Nuovo valore di bilancio ex IFRS

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti verso banche			Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Debiti verso clientela		
		A	B	C	A	B	C
Depositi verso banche	123.244.080	123.234.090	-	123.234.090	-	-	-
Debiti verso clientela	462.895.261	-	-	-	462.895.261	-	462.895.261
Titoli in circolazione	98.602.632	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie di negoziazione	51.089.701	-	-	-	-	-	-
Passività finanziarie valutate al fair value	7.704.553	-	-	-	-	-	-
Totale IFRS 9				123.234.090			462.895.261

Fonte: Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit (2018)

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Passività finanziarie valutate al costo ammortizzato - Titoli in circolazione			Passività finanziarie detenute per la negoziazione		
		A	B	C	A	B	C
Depositi verso banche	123.244.080	-	-	-	9.990	-	9.990
Debiti verso clientela	462.895.261	-	-	-	-	-	-
Titoli in circolazione	98.602.632	98.060.503	-	98.060.503	-	-	-
Passività finanziarie di negoziazione	51.089.701	-	-	-	51.089.701	-	51.089.701
Passività finanziarie valutate al fair value	7.704.553	-	-	-	-	-	-
Totale IFRS 9		98.060.503			51.099.691		

Categoria IAS 39		Nuova Categoria IFRS 9					
	Valore contabile 31/12/2017 IAS 39	Passività finanziarie designate al fair value con impatto a conto economico			Totale		
		A	B	C	A	B	C
Depositi verso banche	123.244.080	-	-	-	123.244.080	-	123.244.080
Debiti verso clientela	462.895.261	-	-	-	462.895.261	-	462.895.261
Titoli in circolazione	98.602.632	542.129	55.099	597.228	98.602.632	55.099	98.657.731
Passività finanziarie di negoziazione	51.089.701	-	-	-	51.089.701	-	51.089.701
Passività finanziarie valutate al fair value	7.704.553	7.704.553	-	7.704.553	7.704.553	-	7.704.553
Totale IFRS 9		8.301.781					

Fonte: Resoconto sulla transizione a “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit (2018)

Oltre all’aspetto della riclassificazione e rivalutazione degli strumenti, argomento di particolar rilievo legato al principio IFRS 9 è quello delle rettifiche di valore, e del nuovo modello di *impairment* proposto.

Come spiegato in precedenza, questo modello sviluppato in tre stadi permette di rivolgere particolare attenzione alle perdite attese, piuttosto che attendere l’evento negativo per riportarne la contabilizzazione.

In questo contesto, il gruppo UniCredit ha realizzato dei rating interni specifici per il computo delle varie componenti della perdita attesa, quali la *Probability of Default*, il *Loss Given Default*, la *Exposure at Default*, alle quali vengono applicati dei correttivi per renderli coerenti alla normativa.

Il primo di questi parametri riflette la probabilità che si verifichi un’insolvenza, calibrato in modo tale da esprimere previsioni sia prospettiche, sia riguardanti un preciso periodo.

Una volta calcolata la *Probability of Default*, con la seconda componente si passa al computo della percentuale di perdita stimata nel momento in cui ha luogo il dato evento negativo. In questo contesto,

si evidenzia che indicatore altrettanto importante è il *Recovery Rate*, in quanto il *Loss Given Default* risulta essere il complemento a uno di esso, esprimendo, dunque il tasso atteso di recupero.

L'*Exposure at Default*, a sua volta, descrive la misura dell'esposizione al momento dell'evento di insolvenza, calcolata lungo la vita dello strumento.

Con l'adozione del principio IFRS 9 è stato riportato complessivamente un forte effetto negativo sul patrimonio netto consolidato, di un ammontare pari a, come anticipato, 3.535.207 migliaia.

Questo importo comprende 3.231.230 migliaia, derivanti da variazioni alla voce 150, per via delle riserve riconducibili agli effetti conseguenti alla riclassificazione e alla valutazione di strumenti finanziari diversi da quelli ricondotti in voce 30.

Il totale, inoltre, include 303.977 migliaia da mutamenti nelle riserve valutative presentate in voce 120, riconducibili a strumenti classificati in voce 30, sia dell'attivo che del passivo.

Al fine di soddisfare tutte le richieste contabili sul piano internazionale, UniCredit ha provveduto allo sviluppo di una serie di "*Scenario Analysis*", coerentemente con quanto previsto da EBA Stress Test e dal Framework ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). In particolare, è stato selezionato uno scenario base, uno positivo e uno negativo.

Il primo va a riflettere l'evoluzione macroeconomica attesa, la più probabile, che prevede, in questo caso, una crescita positiva stabile sia dei paesi appartenenti alla Comunità Economica Europea sia all'Eurozona, in un ambiente nel quale i tassi di interesse risultano in leggera crescita.

Lo scenario positivo, invece, si basa su una crescita globale, con i paesi europei che si trovano davanti ad una fase del ciclo economico di massima, tradotta in una crescita del PIL reale, in un contesto di tassi a breve prossimi allo zero o negativi.

Per lo sviluppo dello scenario avverso, il Gruppo ha preso in considerazione uno dei rischi percepito come maggiormente rilevante, ovvero l'ipotesi di un forte inasprimento dei rapporti politici fra i paesi

europei, causabili dall'espansione dei partiti di protesta. Un ambiente di questo genere provocherebbe un rallentamento della crescita economica oltre che un rialzo dei premi per il rischio di diverse attività.

In conclusione, l'adozione del nuovo principio internazionale IFRS 9, ha causato una serie di modifiche anche nell'ambito del patrimonio di vigilanza.

Con la seguente tabella, si riportano le informazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, coerentemente a quanto previsto dalle nuove norme.

Tabella: Impatti sul patrimonio di vigilanza derivanti dall'adozione di IFRS 9.

CATEGORIE/VALORI	1.1.2018 (IFRS 9)		31.12.2017 (IAS 39)	
	Importi non ponderati	Importi ponderati/Requisiti	Importi non ponderati	Importi ponderati/Requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO				
A.1 RISCHIO DI CREDITO E CONTROPARTE	866.669.910	307.336.909	867.501.479	307.186.610
1. Metodologia standardizzata	398.660.197	151.029.653	399.466.403	150.944.503
2. Metodologia basata sui rating interni	446.926.189	154.091.252	446.933.095	154.020.456
2.1 Base	15.548.971	10.234.518	15.441.149	10.177.945
2.2 Avanzata	431.377.218	143.856.734	431.491.946	143.842.511
3. Cartolarizzazioni	21.083.524	2.216.004	21.101.981	2.221.651
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA				
B.1 Rischio di credito e controparte		24.586.953		24.574.929
B.2 Rischio di aggiustamento della valutazione del credito		250.621		250.621
B.3 Rischio di regolamento		1.359		1.359
B.4 Rischio di mercato		1.032.485		1.032.485
1. Metodologia standard		144.817		144.817
2. Modelli interni		887.668		887.668
3. Rischio di concentrazione		0		0
B.5 Rischio Operativo		2.602.224		2.602.224
1. Metodo base		223.778		223.778
2. Metodo standardizzato		294.426		294.426
3. Metodo avanzato		2.084.020		2.084.020
B.6 Altri elementi di calcolo		26.400		26.400
B.7 Totale requisiti prudenziali		28.500.041		28.488.017
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA				
C.1 Attività di rischio ponderate		356.250.520		356.100.221
C.2 Capitale primario di classe 1 / Attività di rischio ponderate (CET1 capital ratio)		12,80		13,73
C.3 Capitale di classe 1 / Attività di rischio ponderate (Tier 1 capital ratio)		14,44		15,36
C.4 Totale Fondi Propri / Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		17,19		18,10

Fonte: Resoconto sulla transizione a "IFRS 9: Strumenti Finanziari" del Gruppo UniCredit (2018)

Conclusione.

Per terminare questo lavoro, risulta utile fare alcune considerazioni.

Si è visto come il processo di armonizzazione sviluppato dall'Unione Europea abbia modificato sempre di più il bilancio degli intermediari creditizi e finanziari, cercando di uniformarlo nei vari paesi e di avvicinarlo, per quanto possibile, anche al sistema americano.

Questa volontà nasce per via di diversi aspetti, uno fra tutti la globalizzazione incalzante, che investe sempre di più i mercati finanziari, portando ad una necessità di porre sullo stesso piano le diverse entità di paesi differenti, rendendo più fluido il confronto fra esse. In tal modo, si cerca di tutelare gli investitori nelle loro scelte, cercando di renderli il più informati possibile, oltre che una generale consapevolezza per tutta la popolazione nella valutazione del sistema.

Altro aspetto di fondamentale importanza è la ricerca di metodologie che riescano ad evitare ciò che è successo con la grande crisi che ha interessato l'intero globo, nel 2008, della quale ancora oggi se ne avvertono le conseguenze. In tal senso, è stata fondamentale la presa di coscienza degli istituti governativi in tema di importanza delle banche, le quali rivestono un ruolo cruciale nell'intero sistema economico. Per tal motivo, si è cercato di sviluppare una serie di regole che attenuino la pro-ciclicità di tali enti, i quali in momenti di recessione non possono che accentuare la stessa, mentre in tempi floridi vedono la loro massima realizzazione. Considerando ciò, risulta evidente quanto sia importante cercare di adottare regole che tutelino l'adeguatezza patrimoniale delle banche, dunque il loro patrimonio di vigilanza, in modo tale che esse possano affrontare momenti di stress e superarli senza risentirne eccessivamente il peso.

Bibliografia.

ALEMANNI B. – ANOLLI M. – CORNETT M.M. – SAUNDERS A. (2015). *Economia degli intermediari finanziari*. McGraw-Hill Education, Milano.

CdA GUPPO UNICREDIT (2018). *Resoconto sulla transizione “IFRS 9: Strumenti Finanziari” del Gruppo UniCredit*, Milano

CIMINI R. (2019). *Il sistema di bilancio degli enti creditizi e finanziari. Schemi, principi contabili e obblighi segnaletici*. Cedam, Padova.

DE SIMONE E. (2016). *Storia economica. Dalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informatica*, Franco Angeli, Milano

FIORI – TISCINI (2014). *Economia aziendale*, Egea, Milano

GAETANO A. (1996). *Il sistema dei rischi nel bilancio di esercizio degli enti creditizi*, Cedam, Padova.

MANKIW N.G. – TAYLOR M.P. (2015). *Macroeconomia*, Zanichelli, Bologna.

RUTIGLIANO M., TRIBAN L. (2016). Rischi e politiche di copertura. Le informazioni della Nota integrativa, in RUTIGLIANO M. (a cura di), *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi*, Egea, Milano

SARCONI S. (1993). *I gruppi aziendali. Strutture e bilanci consolidati*, Giappichelli, Torino.

SARCONI S. (2016). *La formazione del bilancio annuale. Disciplina civilistica e principi contabili nei loro tratti più significativi*. Cedam, Padova.

Sitografia.

<https://eba.europa.eu>

https://europa.eu/european-union/index_it

https://it.wikipedia.org/wiki/Loss_Given_Default

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c262/index.html>

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.icaap_guide_201811.en.pdf

<https://www.crif.it/news-ed-eventi/eventi-e-formazione/2018/marzo/icaap-cos-è-e-come-si-inserisce-all-interno-dello-srep/>

<https://www.unicreditgroup.eu/content/dam/unicreditgroup-eu/documents/it/investors/bilanci-e-relazioni/2018/1Q18/Resoconto-sulla-transizione-a-IFRS-9---Strumenti-Finanziari--del-Gruppo-UniCredit.pdf>

<https://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-11-26/le-banche-dell-area-promosse-nell-applicazione-dell-ifs-9-vigore-1-gennaio-195535.shtml?uuid=AECmreID&fromSearch>